

COMUNE DI CALOLZIOCORTE

STATUTO

Testo approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n. 120 del 28 dicembre 1999, esecutiva con provvedimento del Co.Re.Co in data 10.1.2000, prot. n. 23813

Testo successivamente modificato con le seguenti deliberazioni di Consiglio Comunale:

- n. 27 del 18.04.2000, esecutiva con provvedimento dell'O.Re.Co in data 02.05.2000 prot. 7544
- n. 9 del 24.01.2001, esecutiva con provvedimento dell'O.Re.Co in data 07.02.2001 prot. 607
- n. 48 del 18.06.2001, esecutiva con provvedimento dell'O.Re.Co in data 02.07.2001 prot. 7458
- n. 67 del 30.10.2002, esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni, il 20.12.2002
- n. 20 del 21.03.2003, esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni, il 17.05.2003
- n. 32 del 24.06.2004, esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni, il 02.09.2004
- n. 87 del 14.11.2008, esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni, il 14.01.2009 –
- **n. 4 del 11.02.2009**, esecutiva dopo la pubblicazione all'albo pretorio per trenta giorni, il 04.04.2009

Titolo I

Art. 1 - La Comunità e il Comune

1. La Comunità di Calolziocorte, riconosciuta dall'ordinamento generale della Repubblica, è ente autonomo locale.

2. Il Comune cura e rappresenta gli interessi generali della Comunità e ne promuove lo sviluppo ispirandosi ai valori ed ai principi della Costituzione della Repubblica e della Carta Europea delle autonomie.

3. La Comunità cittadina si autogoverna con i poteri e gli istituti di cui al presente Statuto, che è fonte primaria dell'ordinamento comunale nell'ambito dei principi e delle norme contenute nel Testo Unico degli Enti Locali (T.U.E.L.) approvato con D.Lgs. 267/2000.

Art. 2 - Obiettivi fondamentali del Comune

1. La comunità calolziese fa proprio il fondamento essenziale della Carta dell'O.N.U. mirato a sviluppare, tra le nazioni, relazioni amichevoli fondate sul valore dell'uguaglianza e promuove la fratellanza fra le genti operando al fine di consolidare la pace nel mondo; riconosce il diritto di autodeterminazione dei popoli e il principio di sussidiarietà sancito dai trattati di Maastricht e Amsterdam.

2. Il Comune coordina i propri interventi con quelli di altre istituzioni, interagendo con esse, al fine di garantire la qualità della vita e la tutela dei diritti dei cittadini e sostiene lo sviluppo. Promuove ed attua forme di cooperazione con gli enti locali limitrofi e la Regione, per migliorare lo sviluppo economico, sociale e civile del territorio in una auspicata visione di un sistema statale di tipo federale che rafforzi le autonomie. A tal fine rivendica, proclama e promuove i principi di autonomia e di autodeterminazione riconosciuti e consacrati dalla Costituzione della Repubblica.

3. In particolare rivendica una specifica capacità impositiva e una spiccata autonomia decisionale nell'utilizzo delle risorse e nell'organizzazione dei servizi. Considerata inoltre la peculiarità territoriale ed economica della Provincia di Lecco in cui è inserito il Comune di Calolziocorte, auspica l'affermazione del principio dell'autodeterminazione nelle scelte economiche, produttive ed infrastrutturali in un quadro di autonomia delle province stesse.

4. Il Comune di Calolziocorte ispira la propria azione alla tutela delle persone e dei cittadini, dei loro diritti e della loro dignità, nel rispetto di ogni differenza di sesso, condizione, lingua, nazionalità, razza, religione o opinioni politiche e ne promuove la parità giuridica e l'eguaglianza sociale ed economica, l'emancipazione, le forme di convivenza e di comunicazione, il benessere fisico e psicologico ed ispira le proprie scelte a criteri di equità, di solidarietà, di trasparenza e di accessibilità. Persegue conseguentemente:

a) una politica che affronti le situazioni di disagio sociale e personale, anche con la collaborazione delle organizzazioni di volontariato;

b) l'effettività del diritto allo studio e alla cultura, anche al di fuori della scuola dell'obbligo, come veicolo ricorrente e permanente di formazione personale, civile e professionale;

c) la salvaguardia, la valorizzazione e il recupero dell'ambiente;

d) la tutela, la valorizzazione e la fruizione dei beni artistici, archeologici e monumentali del territorio calolziese, anche in collaborazione con enti, associazioni ed istituzioni, nonché il recupero e la salvaguardia delle radici storiche, culturali e spirituali fondanti l'identità della comunità su di esso residente, attraverso la riscoperta e l'approfondimento del patrimonio folcloristico ed etnografico;

e) l'attuazione di iniziative mirate al sostegno, alla conoscenza, alla diffusione e all'uso corrente della lingua locale e la valorizzazione del dialetto bergamasco, avente dignità storica e sociale nel territorio di Calolziocorte.

f) la promozione dello sviluppo economico e sociale nel proprio territorio nell'interesse della comunità ed in funzione di una sempre più alta qualità della vita, concorrendo nel contempo al superamento degli squilibri economici e sociali, territoriali e ambientali esistenti nel proprio territorio;

5. Il Comune di Calolziocorte riconosce come fondamentali i diritti del

cittadino contenuti in carte dei diritti aventi valore regolamentare. Gli articoli delle carte dei diritti contenenti le finalità e gli obiettivi degli stessi hanno valore statutario. Le carte dei diritti sanciscono il diritto alle pari opportunità e alla pari dignità sociale per tutti nel rispetto e nella attuazione della norma costituzionale e nella piena applicazione delle leggi vigenti; individuano gli strumenti locali di tutela per la garanzia di esercizio dei diritti; indicano gli strumenti di programmazione necessari alla piena attuazione del contenuto delle carte.

6. Il Comune di Calolziocorte riconosce come fondamentale anche la carta dei diritti dei bambini.

Art. 3 - Territorio e sede comunale

1. Il territorio del Comune di Calolziocorte, inserito nella Valle San Martino e confinante con i Comuni di Brivio, Carenno, Erve, Monte Marenzo, Olginate, Torre de' Busi, Vercurago, è costituito dalle seguenti frazioni e sottonuclei, storicamente riconosciute dalla Comunità e indicate nella cartina allegata come parte integrante al presente Statuto:

- Calolzio (con Casale, Cornello e Tovo)
- Corte (con Carsano e Gerra)
- Foppenico (con Lavello, Monastero e Serta)
- Lorentino (con Moioli)
- Pascolo (con Gallavesa)
- Rossino (con Castello, Erola, Gaggio, La Cà e Oneta)
- Sala (con Gerola, Portico e Pramerlano)
- Sopracornola (con Rigolrosso).

Le frazioni, i sottonuclei e le vie, possono assumere la denominazione autentica previa apposita ricerca toponomastica e linguistica.

2. La sede del Comune, dove è ubicato il palazzo civico, è posta in Piazza V. Veneto n. 13, in Calolzio che è il Capoluogo.

3. Nella sede comunale si svolgono, in via ordinaria, le adunanze degli organi elettivi collegiali.

4. Il Consiglio comunale può riunirsi anche in luoghi diversi dalla propria sede in base ad apposita determinazione del Sindaco, sentiti i capigruppo consiliari.

5. La modifica della denominazione delle frazioni e del capoluogo nonché dell'ubicazione della sede comunale può essere disposta dal Consiglio comunale, anche previa consultazione popolare.

6. Le frazioni possono assumere la denominazione autentica.

Art. 4 - Stemma e Gonfalone

1. Il Comune ha un suo stemma ed un suo gonfalone. Lo stemma del Comune di Calolziocorte, in particolare, è costituito da uno scudo sovrastato da una corona e circondato da due rami di alloro e di quercia intrecciati alla base. Esso è ripartito in due fasce verticali, l'una oro e l'altra rossa, che riportano, rispettivamente, un maniero a tre torri e l'emblema della nobile famiglia dei Benaglio, costituito da uno scaglione d'argento sostenente due galli affrontati. Lo stemma e il Gonfalone sono allegati in bozza al presente Statuto.

2. L'uso e la riproduzione di tali simboli per fini non istituzionali sono vietati.

3. Lo stemma del Comune è posto su supporto con i colori giallo e rosso.
4. Distintivo del Sindaco è la fascia tricolore recante lo stemma della Repubblica e quello comunale, da portarsi a tracolla.

Titolo II

Capo I Ordinamento

Art. 5 - Norme generali

1. Sono organi del Comune il Consiglio comunale, la Giunta ed il Sindaco.
2. Spettano agli organi del Comune la funzione di rappresentanza democratica della Comunità e la realizzazione dei principi e delle competenze stabilite dallo statuto nell'ambito della legge.
3. Il T.U.E.L. e lo statuto regolano l'attribuzione delle funzioni ed i rapporti fra gli organi del Comune, per realizzare una efficiente ed efficace forma di governo della collettività comunale.
4. Il Comune, nell'ambito dei poteri conferiti dalla legge in materia di collaborazione tra Enti locali e nello spirito della «carta europea» delle Autonomie locali, ricerca, tramite gemellaggi o altre forme di relazioni permanenti, con città di tutto il mondo, legami di collaborazione, fraternità, solidarietà e amicizia.

Capo II Il Consiglio comunale

Art. 6 - Ruolo e competenze generali

1. Il Consiglio comunale è l'organo che esprime ed esercita la rappresentanza diretta della Comunità, dalla quale è eletto ed è dotato di autonomia funzionale ed organizzativa.
2. Spetta al Consiglio di individuare ed interpretare gli interessi generali della Comunità e di stabilire, in relazione ad essi, gli indirizzi che guidano e coordinano le attività di amministrazione e gestione operativa, esercitando sulle stesse il controllo politico-amministrativo per assicurare che l'azione complessiva dell'Ente consegua gli obiettivi stabiliti con gli atti fondamentali e nel documento programmatico.
3. Il Consiglio comunale impronta l'azione complessiva dell'ente ai principi di pubblicità, trasparenza e legalità ai fini di assicurare il buon andamento e l'imparzialità. Ispira la propria azione ai principi di solidarietà, partecipazione e sussidiarietà.
4. Le attribuzioni generali del Consiglio quale organo di indirizzo e di controllo politico amministrativo sono esercitate su tutte le attività del Comune, nelle forme previste dal presente statuto.
5. Il Consiglio dura in carica fino all'elezione del nuovo limitandosi, dopo

l'indizione dei comizi elettorali, ad adottare gli atti urgenti ed improrogabili e a svolgere funzioni di controllo attraverso i singoli consiglieri.

Art. 7 - Funzioni di indirizzo politico-amministrativo

1. Il Consiglio Comunale definisce ed esprime i propri indirizzi politico-amministrativi, secondo i principi affermati dal presente statuto, stabilendo la programmazione generale dell'Ente ed adottando gli atti fondamentali che l'art. 42 - comma 2 - del T.U.E.L. attribuisce alla sua esclusiva competenza.

2. Il Consiglio può stabilire, con gli atti fondamentali approvati, i criteri-guida per la loro concreta attuazione ed adottare risoluzioni per promuovere, indirizzare, sollecitare l'attività degli altri organi e l'operato dell'organizzazione, per l'attuazione del documento programmatico.

3. Il Consiglio può esprimere direttive per l'adozione da parte della Giunta di provvedimenti dei quali i Revisori dei conti abbiano segnalato la necessità per esigenze di carattere finanziario e patrimoniale, concernenti l'amministrazione e la gestione economica delle attività comunali.

4. Il Consiglio può esprimere, all'atto della nomina ed in ogni altra occasione nella quale ne ravvisi la necessità, indirizzi per orientare l'azione dei rappresentanti nominati in enti, aziende, organismi societari ed associativi, secondo i programmi generali di politica amministrativa del Comune.

5. Il Consiglio può adottare risoluzioni, mozioni, ordini del giorno per esprimere, nel rispetto del principio della pluralità di opinione, la sensibilità e gli orientamenti, nello stesso presenti, su temi ed avvenimenti di carattere politico, sociale, economico, culturale ed interpretare, con tali atti, la partecipazione dei cittadini agli eventi che interessano la comunità nazionale.

Art. 8 - Funzioni di controllo politico-amministrativo

1. Il Consiglio comunale esercita le funzioni di controllo politico-amministrativo, con le modalità stabilite dal presente statuto e dai regolamenti, per le attività:

a) degli organi e dell'organizzazione operativa del Comune;

b) delle istituzioni, aziende speciali, gestioni convenzionate e coordinate, consorzi, società che hanno per fine l'esercizio di servizi pubblici e la realizzazione di opere, progetti, interventi, effettuate per conto del Comune od alle quali lo stesso partecipa con altri soggetti.

2. Nei confronti dei soggetti di cui al punto b) del precedente comma l'attività di controllo è esercitata nei limiti e con le modalità stabilite dalla legge e dagli ordinamenti di ciascuno di essi.

3. Il Consiglio verifica, con le modalità che saranno stabilite dal regolamento, la coerenza dell'attività dei soggetti ed organizzazioni di cui al primo comma con gli indirizzi generali dallo stesso espressi e con gli atti fondamentali approvati, per accertare che l'azione complessiva dell'amministrazione della comunità persegua i principi affermati dallo statuto e la programmazione generale adottata.

4. Spetta al Consiglio comunale, avvalendosi della Commissione per le garanzie statutarie e sentite tutte le parti coinvolte, risolvere i conflitti di

competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, insorti tra gli organi e segretario comunale o dirigenti o funzionari responsabili dei servizi.

Art. 9 - Le nomine di rappresentanti

1. Il Consiglio Comunale provvede alla nomina, dei propri rappresentanti negli organismi ad esso espressamente riservati dalla legge.

2. Il Consiglio comunale provvede alle nomine in seduta pubblica e con votazione a scheda segreta.

3. Quabra il Consiglio non deliberi le nomine di sua competenza entro 45 giorni dall'elezione della Giunta od entro i termini di scadenza del precedente incarico o, comunque, entro 60 giorni dalla prima iscrizione della proposta all'ordine del giorno, il Sindaco, entro 15 giorni dalla scadenza dell'ultimo dei termini suddetti, sentiti i capigruppo consiliari, provvede alle nomine con suo atto, comunicato al Consiglio nella sua prima adunanza.

Art. 10 - Prerogative, compiti, doveri dei Consiglieri Comunali

1. Lo stato giuridico, le dimissioni e la sostituzione dei consiglieri sono regolati dalla legge. Essi entrano in carica all'atto della proclamazione ovvero, in caso di surrogazione, appena adottata dal Consiglio la relativa deliberazione.

2. I Consiglieri comunali rappresentano la Comunità ed esercitano le loro funzioni senza vincolo di mandato, con piena libertà d'opinione e di voto. Sono responsabili dei voti che esprimono sui provvedimenti deliberati dal Consiglio. I Consiglieri comunali hanno il dovere di intervenire alle sedute del Consiglio e di partecipare ai lavori delle Commissioni di cui fanno parte in quanto Consiglieri.

3. Sono esenti da responsabilità i Consiglieri che non hanno preso parte alla votazione, astenendosi, o che abbiano espresso voto contrario ad una proposta e abbiano espressamente richiesto che la loro posizione sia registrata a verbale.

4. Ogni Consigliere comunale, con la procedura stabilita dal regolamento, ha diritto di:

a) esercitare l'iniziativa per tutti gli atti e provvedimenti sottoposti alla competenza deliberativa del Consiglio;

b) presentare all'esame del Consiglio interrogazioni, mozioni e proposte di risoluzioni.

5. Ogni Consigliere comunale, con le modalità stabilite dal regolamento, ha diritto di ottenere dagli uffici del Comune, dalle aziende ed enti dipendenti dallo stesso, tutte le notizie ed informazioni utili all'espletamento del proprio mandato; dal segretario comunale e dalla direzione delle aziende od enti dipendenti dal Comune, copie di atti e documenti che risultano necessari per l'espletamento del suo mandato, in esenzione di spesa. Il Consigliere inoltre ha diritto ad ottenere dal Sindaco una adeguata e preventiva informazione sulle questioni sottoposte all'organo, anche attraverso l'attività della conferenza dei capigruppo. Il Consigliere ha l'obbligo di osservare il segreto sulle notizie ed atti ricevuti, nei casi specificamente previsti dalla legge.

6. Ai sensi dell'art. 67 del T.U.E.L., i Consiglieri Comunali e gli Assessori possono essere eletti e/o nominati componenti del Consiglio di Amministrazione di società di capitali a partecipazione comunale maggioritaria o minoritaria.

7. Sono designati dall'organo competente gli amministratori che possono partecipare all'attività degli organi nazionali e regionali delle Associazioni degli Enti Locali ed assumere, per designazione delle predette Associazioni, incarichi di amministratori o sindaci nelle società dalle stesse costituite per erogare servizi e prestazioni ai Comuni e agli altri Enti Locali. Tali incarichi non comportano partecipazione ai risultati di gestione della società e sono considerati, in virtù dell'art. 85 comma 1 del T.U.E.L., conferiti in connessione con il mandato elettorale e la carica ricoperta presso il Comune, per gli effetti di cui all'art. 67 del T.U.E.L.

8. Le dimissioni dalla carica di consigliere, indirizzate al rispettivo consiglio, devono essere assunte al protocollo dell'ente nell'ordine temporale di presentazione. Esse sono irrevocabili non necessitano di presa d'atto e sono immediatamente efficaci.

9. I Consiglieri cessati dalla carica per effetto dello scioglimento del Consiglio continuano ad esercitare gli incarichi esterni loro attribuiti, fino alla nomina dei successori.

10. I Consiglieri che non intervengono a quattro sedute consecutive, senza giustificato motivo, sono dichiarati decaduti con deliberazione del Consiglio Comunale. A tal riguardo il Sindaco, a seguito dell'avvenuto accertamento dell'assenza maturata da parte del consigliere interessato, provvede con comunicazione scritta, ai sensi dell'art. 7 della legge 7 agosto 1990 n. 241, a comunicargli l'avviso del procedimento amministrativo. Il consigliere ha facoltà di far valere le cause giustificative delle assenze, nonché a fornire al Sindaco eventuali documenti probatori, entro il termine indicato nella comunicazione scritta, che comunque non può essere inferiore a giorni venti decorrenti dalla data di ricevimento. Scaduto quest'ultimo termine, il Consiglio esamina e delibera, tenuto adeguatamente conto delle cause giustificative presentate dal Consigliere interessato.

11. Il Consigliere anziano è colui che ha ottenuto la maggior cifra individuale ai sensi dell'art. 40, comma 3, del T.U.E.L. con esclusione del Sindaco neo eletto e dei candidati alla carica di Sindaco proclamati Consiglieri.

12. Gli organi elettivi nell'esercizio delle proprie competenze possono attribuire ai Consiglieri comunali mansioni e compiti, ove questo sia opportuno a favorire il buon andamento dell'azione amministrativa, senza che ciò comporti trasferimento della competenza stessa e legittimazione di provvedimenti.

13. Ciascun Consigliere è tenuto ad eleggere un domicilio nel territorio comunale.

14. I Consiglieri comunali percepiscono un'indennità, nella misura prevista dalla legge, per la partecipazione alle sedute dei rispettivi organi e delle commissioni. Le indennità sono dovute per la partecipazione ad ogni seduta regolarmente convocata. Vengono pagate quadrimestralmente e di esse al Consigliere viene data ragione analitica delle sedute di riferimento.

Art. 11 - I gruppi consiliari e la conferenza dei capigruppo

1. I Consiglieri eletti nella medesima lista formano un Gruppo consiliare. Nel caso in cui di una lista sia stato eletto un solo Consigliere, a questo sono riconosciuti la rappresentanza e le prerogative spettanti ad un gruppo consiliare. I Consiglieri che non intendono aderire ad alcuno dei gruppi costituiti, se almeno in

numero di due, possono costituirsi in gruppo misto, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale entro il termine di cui al successivo comma.

2. Ciascun gruppo comunica al Sindaco il nome del capogruppo entro il giorno precedente la prima riunione del Consiglio neo-eletto. In mancanza di tale comunicazione viene considerato capogruppo il Consigliere più "anziano" del gruppo, secondo il criterio fissato dal comma 9 del precedente art. 10.

3. Successivamente alla prima seduta del Consiglio Comunale è consentita la costituzione di nuovi gruppi consiliari, purché composti da almeno due consiglieri, mediante deposito di dichiarazione firmata presso la Segreteria comunale e contestuale designazione, sottoscritta dai componenti del gruppo, del nominativo del Capogruppo.

4. La Conferenza dei Capigruppo è l'organo consultivo del Sindaco nell'esercizio delle funzioni di Presidente delle adunanze consiliari.

5. Il regolamento definisce le competenze della conferenza dei capigruppo, le norme per il suo funzionamento ed i rapporti con il Sindaco, che la presiede, con le Commissioni consiliari permanenti e con la Giunta comunale.

6. Ogni gruppo consiliare, per l'espletamento di attività ed iniziativa politiche, potrà fruire, con le modalità stabilite dal regolamento di appositi locali accessibili al pubblico e di strumenti ed attrezzature ai fini della conservazione, riproduzione e produzione di atti, documenti, informazioni istituzionali e non istituzionali.

Art. 12 - Commissioni consiliari permanenti

1. Il Consiglio comunale costituisce, al suo interno, Commissioni permanenti, stabilendone il numero e le competenze, entro 90 giorni dall'insediamento.

2. Le Commissioni sono costituite da Consiglieri comunali con criterio proporzionale complessivo, con garanzia di presenza di un rappresentante per ogni gruppo consiliare regolarmente costituito all'inizio del mandato.

3. Il Presidente di ciascuna Commissione è eletto dalla stessa, al suo interno, con le modalità previste dal regolamento.

4. Le Commissioni possono invitare a partecipare ai loro lavori, il segretario, i dirigenti e i responsabili dei servizi, i rappresentanti degli organismi associativi e delle forze sociali, politiche ed economiche. Alle Commissioni possono partecipare, senza diritto di voto, il Sindaco, gli Assessori, i Capigruppo consiliari e i Consiglieri comunali.

5. Le sedute delle Commissioni sono pubbliche.

6. Il regolamento determina funzioni e poteri delle Commissioni, ne disciplina l'organizzazione ed assicura nelle forme più idonee la pubblicità dei lavori e degli atti.

Art. 13 - Commissione per le garanzie statutarie

1. Il Consiglio comunale elegge, al suo interno, entro 90 giorni dall'insediamento, la Commissione permanente per le garanzie statutarie, per la tutela dei diritti del cittadino e per la partecipazione. Essa è composta dai rappresentanti dei gruppi consiliari nel rispetto del criterio proporzionale. La presidenza è attribuita ai Consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione

2. Lo statuto ed il regolamento determinano le funzioni e i poteri della Commissione la quale, in particolare:

a) esercita la vigilanza e il controllo sulla corretta applicazione e attuazione dello statuto e dei regolamenti, delle norme relative agli istituti di partecipazione popolare e ai diritti di accesso e di informazione dei cittadini, della legge 7 agosto 1990 n. 241 sul procedimento amministrativo;

b) collabora alla redazione dei regolamenti, salvo diversa valutazione del presidente della Commissione;

c) esprime parere obbligatorio su ogni proposta di modifica o revisione statutaria;

d) di propria iniziativa e su segnalazione di qualsiasi Consigliere comunale o del Difensore civico, chiede al Sindaco di sottoporre al Consiglio comunale, per l'esame e gli eventuali provvedimenti, le deliberazioni e gli atti assunti dagli organi di governo e dai dirigenti ritenuti viziati da incompetenza o in contrasto con gli atti fondamentali del Consiglio. La richiesta deve essere accompagnata da una relazione illustrante i motivi sui quali si basano i vizi e le violazioni denunciati;

e) esprime parere obbligatorio sui conflitti di competenza tra organi elettivi e organi burocrati;

f) verifica le condizioni di compatibilità e il possesso dei requisiti di correttezza, competenza ed esperienza per la nomina di persone estranee al Consiglio comunale in enti, aziende ed istituzioni di cui all'art. 9.

g) è organismo consultivo e propositivo del Direttore responsabile del Notiziario Comunale.

Art. 14 - Commissioni speciali

1. Il Consiglio comunale può nominare, al suo interno, Commissioni speciali, per lo studio, la valutazione e l'impostazione di interventi, progetti, e piani di particolare rilevanza, che non rientrano nella competenza ordinaria delle Commissioni permanenti. Nel provvedimento di nomina viene designato il coordinatore e sono stabiliti l'oggetto dell'incarico ed il termine entro il quale la Commissione deve riferire al Consiglio.

2. Su proposta del Sindaco o su istanza sottoscritta da almeno un terzo dei Consiglieri il Consiglio può costituire, al suo interno, nel rispetto dei criteri proporzionale, Commissioni speciali incaricate di effettuare accertamenti su fatti, atti, provvedimenti e comportamenti tenuti dai componenti degli organi elettivi e dai dirigenti comunali. Della Commissione fanno parte rappresentanti di tutti i Gruppi. Con il provvedimento di nomina viene designato il coordinatore che sarà scelto tra i consiglieri appartenenti ai gruppi di opposizione.

Art. 15 - Iniziativa delle proposte

1. L'iniziativa delle proposte di atti e provvedimenti di competenza del Consiglio comunale spetta alla Giunta, al Sindaco ed a tutti i Consiglieri nonché, nelle forme e con i limiti stabiliti dal presente statuto e dal regolamento, agli organismi di partecipazione e ai cittadini.

2. Le modalità per la presentazione, l'istruttoria e la trattazione delle proposte

dei Consiglieri comunali sono stabilite dal regolamento.

Art. 16 - Convocazione

1. Le norme generali di funzionamento del Consiglio comunale sono stabilite dal regolamento, secondo quanto dispone il presente statuto.

2. Il Consiglio non si avvale della distinzione in sessioni e, di norma, è convocato dal Sindaco una volta al mese per una razionale ed organica programmazione dei lavori. L'avviso di convocazione precisa se l'adunanza ha carattere ordinario, straordinario o d'urgenza.

3. La convocazione del Consiglio e l'ordine del giorno degli argomenti da trattare è effettuata dal Sindaco, che lo presiede, anche su richiesta di almeno un quinto dei Consiglieri; in tal caso la riunione deve tenersi entro 20 gg. e devono essere inseriti nell'ordine del giorno gli argomenti proposti, purché di competenza consiliare.

4. La convocazione è effettuata tramite avvisi scritti contenenti le questioni da trattare, da consegnarsi, a ciascun consigliere nel domicilio eletto nel territorio del Comune rispettivamente cinque giorni prima, tre giorni prima o 24 ore prima a seconda se trattasi di convocazione ordinaria, straordinaria o d'urgenza; la consegna deve risultare da dichiarazioni del Messo Comunale. L'avviso scritto può prevedere una seconda convocazione da tenersi anche nella stessa giornata, decorsi 60 minuti dalla prima.

5. L'integrazione all'ordine del giorno con altri argomenti da trattarsi in aggiunta a quelli per cui è stata già effettuata la convocazione può essere effettuata 24 ore prima del giorno in cui è stata convocata la seduta.

6. L'elenco degli argomenti da trattare deve essere affisso all'Albo Pretorio almeno entro il giorno precedente a quello stabilito la prima adunanza e deve essere adeguatamente pubblicizzato in modo da consentire la più ampia partecipazione dei cittadini.

7. La documentazione relativa alle pratiche da trattare deve essere messa a disposizione dei consiglieri almeno tre giorni prima della seduta nel caso di sessioni ordinarie, almeno due giorni prima nel caso di sessioni straordinarie e almeno 12 ore prima nel caso di convocazione d'urgenza.

8. Il Consiglio è riunito validamente con l'intervento della metà dei Consiglieri assegnati, salve le maggioranze qualificate espressamente richieste dalla legge e dal presente statuto. In seconda convocazione, che ha luogo in un giorno diverso da quello stabilito per la prima convocazione, le decisioni del Consiglio sono valide, purché intervengano almeno un terzo dei Consiglieri senza computare il Sindaco.

9. Le sedute del Consiglio comunale sono pubbliche, salvi i casi nei quali, secondo il regolamento, esse devono essere segrete.

10. La verbalizzazione delle sedute del Consiglio, che deve riguardare i punti principali della discussione e l'esito numerico delle votazioni, è affidata ad un funzionario designato dal Segretario Generale. Il Segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive assieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece. I verbali si intendono approvati dal Consiglio se, trascorso il periodo di otto giorni lavorativi durante il quale essi sono visionabili da ciascun Consigliere formalmente avvertito, non siano state fatte osservazioni scritte nei successivi cinque giorni lavorativi. Nel caso di presentazione di osservazioni scritte, esse

soltanto sono sottoposte alla valutazione del Consiglio comunale nella seduta successiva.

11. Alle sedute del Consiglio comunale partecipa obbligatoriamente il Segretario generale con funzione di assistenza giuridico amministrativa.

12. Fino alla data di esecutività della deliberazione consiliare di aggiornamento del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale restano in vigore le norme contenute nel vigente regolamento, ad eccezione di quelle incompatibili con il T.U.E.L..

Art. 17- Linee programmatiche di mandato

1. Entro il termine di 120 giorni, decorrenti dalla data del suo avvenuto inserimento, sono presentate, da parte del Sindaco, sentita la Giunta, le linee programmatiche relative alle azioni e ai progetti da realizzare durante il mandato politico – amministrativo.

2. Ciascun Consigliere Comunale ha il pieno diritto di intervenire nella definizione delle linee programmatiche, proponendo le integrazioni, gli adeguamenti e le modifiche, mediante presentazione di appositi emendamenti.

3. Con cadenza almeno annuale il Consiglio provvede, in sessione straordinaria, a verificare l'attuazione di tali linee, da parte del Sindaco e dei rispettivi Assessori e comunque entro il 30 settembre di ogni anno.

4. Al termine del mandato politico-amministrativo, il Sindaco presenta all'organo consiliare per approvazione lo stato di attuazione e di realizzazione delle linee programmatiche.

Capo III La Giunta comunale

Art. 18 - Ruolo e competenze generali

1. La Giunta è l'organo di governo del Comune.

2. Impronta la propria attività ai principi della collegialità, della trasparenza e della efficienza.

3. La giunta compie tutti gli atti rientranti ai sensi dell'art. 107, commi 1 e 2, del T.U.E.L. nelle funzioni degli organi di governo, che non siano riservati dalla legge al Consiglio e che non ricadano nelle competenze, previste dalle leggi o dallo Statuto, del Sindaco o degli organi di decentramento.

4. Collabora con il Sindaco per l'attuazione degli indirizzi generali espressi dal Consiglio comunale con gli atti fondamentali dallo stesso approvati e coordina la propria attività con gli orientamenti di politica amministrativa ai quali si ispira l'azione del Consiglio.

5. Esercita attività d'iniziativa e di impulso nei confronti del Consiglio comunale, sottoponendo allo stesso proposte, formalmente redatte ed istruite, per l'adozione degli atti che appartengono alla sua competenza,

6. Persegue, nell'ambito delle sue competenze d'amministrazione ed attraverso l'iniziativa propositiva nei confronti del Consiglio, la realizzazione del programma proposto nel documento in base al quale è stata costituita.

7. Riferisce annualmente al Consiglio sull'attività svolta, sui risultati ottenuti e sullo stato di attuazione del bilancio pluriennale, del programma delle opere pubbliche e dei singoli piani.

8. Risolve i conflitti di competenza, positivi o negativi, sia reali che virtuali, insorti tra Segretario e Dirigenti o Funzionari responsabili dei servizi e quelli tra Sindaco e Assessori o tra Assessori, sentite tutte le parti coinvolte.

Art. 19 - Composizione

1. La Giunta comunale è composta dal Sindaco, che la convoca e la presiede, e da un minimo di quattro ad un massimo di sette Assessori di cui uno è investito della carica di Vice Sindaco che lo sostituisce in caso di assenza o impedimento.

2. Gli Assessori, anche nella loro definizione numerica, sono scelti dal Sindaco normalmente tra i Consiglieri; possono tuttavia essere nominati anche Assessori esterni al Consiglio, purchè dotati dei requisiti di eleggibilità e in possesso di particolare competenza ed esperienza tecnica, amministrativa o professionale.

3. Gli Assessori esterni possono partecipare alle sedute del Consiglio e intervenire nella discussione ma non hanno diritto di voto.

Art. 20 - Nomina

1. Il Vice Sindaco e gli altri componenti della Giunta sono nominati dal Sindaco e presentati al Consiglio Comunale nella prima seduta successiva alla elezione.

2. Gli Assessori cessano dalla carica per dimissioni, revoca, decadenza, morte.

3. Le dimissioni vanno presentate al Consiglio per iscritto ed hanno efficacia immediata.

4. La revoca e la decadenza dei singoli Assessori sono pronunciate dal Sindaco, che ne dà motivata comunicazione al Consiglio.

5. Le cause di incompatibilità, la posizione e lo stato giuridico degli Assessori sono disciplinati dalla legge; non possono comunque far parte della Giunta il coniuge, gli ascendenti, i discendenti; i parenti ed affini fino al terzo grado del Sindaco.

Art. 21 - Norme generali di funzionamento

1. La Giunta è convocata dal Sindaco che la presiede. Nei casi di urgenza, la convocazione può essere fatta telefonicamente o telegraficamente e la Giunta, in ogni caso, è da ritenersi regolarmente convocata quando sia presente la metà dei suoi componenti.

L'ordine del giorno della riunione di Giunta è redatto, su indicazione del Sindaco, dal Segretario o da un Funzionario da lui delegato.

2. Le deliberazioni sono assunte a maggioranza assoluta dei votanti.

3. Hanno diritto di proposta scritta alla Giunta:

- a) il Sindaco
- b) gli Assessori
- c) il Segretario generale
- d) il Direttore Generale
- e) i Dirigenti o i funzionari responsabili dei servizi.

4. Le sedute della Giunta comunale non sono pubbliche, salvo che la Giunta stessa non disponga diversamente per la trattazione di particolari affari.

5. Il Sindaco può disporre che alle adunanze assistano, con funzioni consultive, Dirigenti e Funzionari del Comune.

6. Possono essere invitati alle riunioni della Giunta, per essere consultati su particolari argomenti afferenti alle loro funzioni ed incarichi, il Presidente o l'intero Collegio dei Revisori dei conti, i rappresentanti del Comune in enti, consorzi, commissioni, i Capigruppo e i singoli cittadini.

7. Il verbale dell'adunanza è redatto da uno o più funzionari designati dal segretario. Il segretario vigila sulla corretta stesura del verbale che sottoscrive insieme al Sindaco o a chi abbia presieduto in sua vece.

8. Ogni altra modalità di funzionamento è stabilita dalla Giunta stessa.

Art. 22 - Mozione di sfiducia

1. Il Sindaco e la Giunta cessano dalla carica in caso di approvazione di una mozione di sfiducia espressa per appello nominale con voto della maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati al Comune.

2. La mozione deve essere sottoscritta da almeno due quinti dei Consiglieri assegnati, escluso il Sindaco.

3. La mozione viene messa in discussione non prima di dieci giorni e non oltre trenta giorni dalla sua presentazione.

4. In caso di inosservanza dell'obbligo di convocazione del Consiglio, il Segretario comunale ne riferisce al Prefetto che provvede alla convocazione previa diffida al Sindaco.

5. L'approvazione della mozione comporta lo scioglimento del Consiglio e la nomina di un Commissario ai sensi delle leggi vigenti.

Art. 23 - Competenze

1. La Giunta collabora con il Sindaco nell'amministrazione del Comune e compie gli atti che, ai sensi della legge o del presente Statuto, non siano riservati ai Consiglieri e non rientrino nelle competenze attribuite al Sindaco, al Segretario Comunale, al Direttore o ai Responsabili dei Servizi Comunali.

2. La Giunta opera in modo collegiale, dà attuazione agli indirizzi generali espressi dal Consiglio e svolge attività propositiva e di impulso nei confronti dello stesso.

Capo IV Il Sindaco

Art. 24 - Il Sindaco

1. Il Sindaco è eletto direttamente dai cittadini secondo le modalità stabilite nel T.U.E.L. che disciplina altresì i casi di ineleggibilità, di incompatibilità, lo stato giuridico e le cause di cessazione dalla carica.

2. Il Sindaco ha la rappresentanza generale dell'ente ed ha la facoltà di delegare, con suo provvedimento, in tutto o in parte, le sue funzioni.

3. Le materie oggetto della delegazione sindacale sono individuate per interi settori omogenei seguendo la loro attribuzione ai responsabili dei servizi, facendo in modo che non si realizzino pluralità di sovrintendenza delegate sullo stesso responsabile.

4. Nel rilascio delle deleghe e nel loro esercizio è da tener presente il principio per cui spettano agli assessori i poteri di controllo, essendo la gestione amministrativa attribuita ai dirigenti.

5. Le delegazioni, le loro revoche e modificazioni sono fatte per iscritto e comunicate ai capigruppo consiliari, al prefetto e agli altri organi previsti dalla legge.

6. Oggetto della delega di cui ai commi precedenti può essere anche la sovrintendenza dei servizi di competenza statale attribuita dal sindaco ufficiale di governo.

7. L'emanazione di provvedimenti contingibili ed urgenti di cui al comma 2 dell'art. 38 della legge fondamentale non è delegabile. Compete al sindaco o, in sua mancanza o impedimento, a chi lo sostituisce legalmente.

8. Egli rappresenta il Comune ed è l'organo responsabile dell'amministrazione, sovrintende alle verifiche di risultato connessa al funzionamento dei servizi comunali, impartisce direttive al Segretario Comunale, al Direttore se nominato, e ai Responsabili degli uffici in ordine agli indirizzi amministrativi.

9. Il Sindaco esercita le funzioni attribuitegli dalle leggi, dallo Statuto, dai regolamenti e sovrintende all'espletamento delle funzioni statali o regionali attribuite al Comune.

10. Il Sindaco sulla base degli indirizzi stabiliti dal Consiglio, provvede alla nomina, alla designazione e alla revoca dei rappresentanti del Comune presso enti, aziende e istituzioni.

11. Il Sindaco è inoltre competente, sulla base degli indirizzi espressi del Consiglio Comunale, nell'ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, sentite le categorie interessate, a coordinare gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, previo accordo con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, degli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, considerando i bisogni delle diverse fasce di popolazione interessate, con particolare riguardo alle esigenze delle persone che lavorano.

12. Al Sindaco oltre alle competenze di legge, sono assegnate dal presente Statuto e dai regolamenti attribuzioni quale organo di amministrazione, di vigilanza

e poteri di autorganizzazione delle competenze connesse all'Ufficio.

13. Il Sindaco in particolare :

- a) dirige e coordina l'attività politica amministrativa del Comune nonché l'attività della Giunta e dei singoli Assessori;
- b) promuove e assume iniziative per concludere accordi di programma con tutti i soggetti pubblici previsti dalla legge, sentito il Consiglio Comunale;
- c) convoca i comizi per i referendum previsti dall'art. 8 del T.U.E.L.;
- d) adotta le ordinanze contingibili e urgenti previste dalla legge;
- e) nomina il Segretario Comunale scegliendolo dall'apposito Albo;
- f) conferisce e revoca al Segretario Comunale, previa deliberazione della Giunta, le funzioni di Direttore Generale nel caso in cui non sia stata stipulata la convenzione con altri Comuni per la nomina del Direttore;
- g) nomina i responsabili degli uffici e dei servizi, attribuisce gli incarichi dirigenziali e quelli di collaborazione esterna.

14. Il Sindaco inoltre nell'esercizio delle sue funzioni di vigilanza acquisisce direttamente presso tutti gli uffici e servizi le informazioni e gli atti, anche riservati, e può disporre l'acquisizione di atti, documenti e informazioni presso le aziende speciali, le istituzioni e le società di capitali, appartenenti all'ente;

15. Egli compie gli atti conservativi dei diritti del Comune e promuove, direttamente o avvalendosi del Segretario Comunale o del Direttore se nominato, le indagini e le verifiche amministrative sull'intera attività del Comune;

16. Il Sindaco promuove e assume iniziative atte ad assicurare che uffici, servizi, aziende speciali, istituzioni e società appartenenti al Comune, svolgono le loro attività secondo gli obiettivi indicati dal Consiglio.

17. Il Sindaco può delegare, nelle medesime forme di cui sopra, ciascun Assessore per il compimento dei seguenti atti, caratterizzati da una funzione di rappresentanza politico – istituzionale:

- rappresentanza dell'Ente in manifestazioni politiche;
- stipulazione di convenzioni per la costituzione di consorzi, unioni di comuni;
- accordi di programma.

Art. 25 - Attribuzioni del Sindaco nei servizi di competenza statale

1. Il Sindaco, quale ufficiale di governo, sovrintende alle attività indicate nel comma 1 dell'art. 54 del T.U.E.L. alle quali provvedono gli uffici e servizi competenti nell'ambito della rispettiva responsabilità.

2. Adotta, con atto motivato e nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento giuridico, su proposta scritta degli uffici competenti, provvedimenti contingibili ed urgenti in materia di sanità e igiene, edilizia e polizia locale, al fine di prevenire ed eliminare i gravi pericoli che minacciano l'incolumità dei cittadini.

3. Se l'ordinanza adottata è rivolta a persone determinate e queste non ottemperino all'ordine impartito, il Sindaco provvede d'ufficio a spese degli interessati senza pregiudizio dell'azione penale per reati in cui fossero incorsi.

Art. 26 - Il Vice-Sindaco

1. Il vice-sindaco è l'assessore che sostituisce il sindaco in tutte le funzioni a lui attribuite dalla legge, dal presente statuto e dai regolamenti, in caso di assenza

o impedimento.

2. In caso di assenza o impedimento del vice-sindaco, gli Assessori sostituiscono il Sindaco, secondo l'ordine di anzianità in relazione all'età.

Capo V

Adunanze e deliberazioni degli organi collegiali

Art. 27 - Contrasto di interessi

1. I consiglieri comunali devono astenersi dal prendere parte direttamente od indirettamente in servizi, esazioni, forniture e somministrazioni continuative o ricorrenti, appalti, concessioni di lavori e gestione di servizi, incarichi professionali remunerati, riguardanti il Comune e le istituzioni, aziende ed organismi dallo stesso direttamente dipendenti

2. Il Sindaco, gli Assessori e i Consiglieri sono obbligati ad astenersi dal prendere parte alla discussione e alle votazioni, in Giunta, Consiglio e Commissioni, di delibere nelle quali abbiano interesse personale, che deve essere diretto e concreto essi stessi, il coniuge, i parenti e affini fino al quarto grado.

3. I componenti degli organi comunali obbligati ad astenersi ne informano il Segretario Comunale e/o il funzionario verbalizzante, che dà atto a verbale dell'avvenuta osservanza di tale obbligo, senza che per questo ricorra l'obbligo di allontanarsi dal luogo della riunione.

4. L'obbligo di astenersi non ricorre nei casi di provvedimenti normativi o di carattere generale, quali i piani urbanistici, se non nei casi in cui sussista una correlazione immediata e diretta fra il contenuto della deliberazione e specifici interessi dell'amministratore o di parenti e affini sino al quarto grado. La nozione di strumenti urbanistici s'intende riferita al piano regolatore generale e ne sono esclusi gli strumenti urbanistici attuativi.

Art. 28 - Sostituzione del Segretario

1. Nel caso in cui il segretario debba lasciare la sala della adunanza dell'organo collegiale per effetto delle norme contenute nell'art. 32 del presente Statuto o sia assente od impedito, è sostituito dal vice segretario.

2. Qualora la sostituzione non possa aver luogo, il collegio sceglie uno dei suoi membri a fare le funzioni di segretario unicamente per l'oggetto sul quale il segretario è incompatibile o, in caso di impedimento, per deliberare soltanto sull'oggetto già in discussione.

3. Nel caso di assenza non sostituibile la riunione non può aver luogo.

Art. 29 - Disciplina delle adunanze

1. Chi presiede l'adunanza di organo collegiale è investito del potere discrezionale per mantenere l'ordine, l'osservanza della legge e dello statuto, la regolarità e la libertà delle discussioni e delle decisioni.

2. Ha facoltà di sospendere e di sciogliere l'adunanza facendolo risultare a verbale.

3. Può, nelle sedute pubbliche o dopo aver dato gli opportuni avvertimenti, ordinare l'espulsione dall'uditorio di chiunque sia causa di disordine o impedimento dei lavori.

Art. 30 - Delle votazioni

1. I componenti degli organi collegiali votano per alzata di mano. Le astensioni sono chiamate e dichiarate all'inizio delle votazioni.

2. Votano, per appello nominale, quando sia richiesto dalla legge o deciso dal collegio, a maggioranza dei votanti, su richiesta di un suo membro.

3. Nessuna deliberazione è valida se non ottiene la maggioranza dei voti espressi validamente, salve le maggioranze speciali previste espressamente dalla legge o dal presente statuto.

4. Tuttavia, nel caso di votazione per nomine, nella quale l'espressione del voto sia limitato ad un numero inferiore a quello dei soggetti di designazione comunale, si adotta la maggioranza relativa e risultano eletti coloro che hanno conseguito il maggior numero di voti a scalare.

5. Le sole votazioni concernenti persone si prendono a scrutinio segreto, salva diversa disposizione di legge o di questo statuto.

Art. 31 - Pareri obbligatori

1. Ogni atto deliberativo del consiglio e della giunta deve riprodurre integralmente nel testo i pareri prescritti dall'art. 49 del T.U.E.L..

2. Nel caso di parere negativo, l'organo collegiale, se ritiene di deliberare in modo difforme, motiva nell'atto.

3. L'esame delle proposte di deliberazione e degli emendamenti, che incidono in modo sostanziale sulle stesse, è subordinato all'acquisizione dei pareri previsti dalla legge, in osservanza del principio del "giusto procedimento".

4. Ai sensi del presente Statuto si intende per «giusto procedimento» quello per cui l'emanazione del provvedimento sia subordinata alla preventiva istruttoria corredata dai pareri tecnici, contabili e di legittimità.

Art. 32 - Conflitto di interessi degli organi collegiali, del segretario e dei funzionari

1. Gli amministratori del Comune, il segretario ed i responsabili dei servizi si astengono dal prendere parte, anche mediante l'espressione del parere, alle discussioni e alle votazioni delle deliberazioni riguardanti liti o contabilità proprie verso il Comune, le sue istituzioni e le sue aziende o quando si tratti di interesse proprio, o di interesse, liti o contabilità dei loro parenti o affini sino al quarto grado o del coniuge o di conferire impieghi ai medesimi.

2. Non si realizza conflitto di interessi quando si tratta di deliberazione meramente esecutiva o quando si procede ad applicazione di norme che non consentono alcun potere discrezionale, nemmeno di natura tecnica.

3. Nei casi di cui al comma 1, il parere è dato da colui che normalmente sostituisce il responsabile del servizio per il segretario, dal vicesegretario.

4. Nel caso in cui quanto previsto dal comma 3 non sia realizzabile, si applica

la norma di cui al comma 2 dell'art. 49 del T.U.E.L. ed il segretario provvede nei limiti delle sue competenze dando espressamente atto della situazione creatasi. Nel caso in cui non sia disponibile il vicesegretario, il segretario dichiara nella proposta la sua astensione dal parere, motivando anche circa l'assenza del sostituto.

Capo VI Contenzioso

Art. 33 - Costituzione e rappresentanza in giudizio

1. Il dirigente di ciascun settore - nell'esercizio delle funzioni assegnategli e nelle materie che rientrano alla sua competenza - ha la rappresentanza giuridica del Comune Calolziocorte nei confronti dei terzi in base alla delega all'uso rilasciata dal Sindaco, di natura generale e con validità corrispondente alla durata del suo mandato. La Giunta Comunale può formulare indirizzi di natura generale, o in base a specifiche materie da trattare, rivolti ai dirigenti anche per dare impulso alla promozione di vertenze giudiziali o definire i criteri direttivi per l'esercizio delle funzioni di rappresentanza.

2. La rappresentanza è limitata alle materie ed agli adempimenti di propria competenza (atti gestionali), con i corrispondenti poteri di conciliare, transigere, rinunciare alle liti e agli atti, costituirsi in giudizio e promuovere azioni possessorie, fermo restando in ogni caso il potere di rappresentanza generale in giudizio attribuito al Sindaco nei casi in cui il dirigente sia, per gravi motivi, impossibilitato ad assolvere tali compiti e negli altri casi di cui al comma 8 del presente articolo.

3. Il dirigente, nelle liti insorte nelle materie di propria competenza stabilisce, con propria determinazione, la conseguente costituzione o non costituzione in giudizio.

4. Nella determinazione con la quale decide di costituirsi in giudizio, il dirigente conferisce contestualmente il mandato ad agire e a sottoscrivere la procura alle liti agli avvocati individuati nella determinazione medesima .

5. La procura è conferita utilizzando le formule di rito indicata dal Legale esterno incaricato.

6. Quando il dirigente conferisce la procura al Legale esterno, deve indicare nella determinazione d'incarico, oltre alle motivazioni che giustificano l'incarico, anche il presunto ammontare della spesa individuata secondo la tariffa professionale in vigore. L'incarico è conferito previo concerto col Direttore generale.

7. L'incarico può essere conferito oltre che ad avvocati iscritti nell'elenco dei professionisti e degli studi associati, a docenti universitari o a liberi professionisti o studi legali associati, dei quali sia notoriamente riconosciuta la specifica esperienza e competenza nella materia.

8. Il dirigente, ha il potere di proposta motivata di ricorrere o di resistere in giudizio nelle controversie relative alle materie di competenza degli altri Organi del Comune, previa consultazione della Giunta Comunale. In questi casi la decisione circa la costituzione o non costituzione in giudizio è effettuata dalla Giunta Comunale con propria deliberazione, nella quale è nominato il legale al

quale è attribuita la difesa della causa, mentre, il potere di rappresentanza in giudizio spetta, comunque, al Sindaco.

9. Nel caso in cui la controversia coinvolga contemporaneamente atti di competenza del dirigente e di competenza degli organi, si applica quanto previsto nel precedente comma 8.

Art. 33 bis - Nomina del commissario comunale incaricato della predisposizione e approvazione del bilancio nell'ipotesi di cui all'art. 141, comma 2, del D.Lgs. 267/2000.

1. Al fine di attuare l'articolo 1 del decreto legge 22 febbraio 2002, n. 13, convertito in legge 24 aprile 2002, n. 75, la giunta comunale nomina con propria deliberazione all'inizio di ogni mandato amministrativo, entro 60 giorni dal proprio insediamento, il commissario per la predisposizione dello schema e per l'approvazione del bilancio, nell'ipotesi di cui all'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000, scegliendolo tra segretari comunali o dirigenti o funzionari amministrativi in quiescenza, avvocati o commercialisti di comprovata competenza in campo amministrativo e degli enti locali in particolare, revisori dei conti che abbiano svolto almeno un incarico triennale completo presso enti locali, docenti universitari delle materie del diritto amministrativo o, degli enti locali, segretari provinciali o dirigenti amministrativi di amministrazioni pubbliche non comunali di comprovata esperienza e competenza nel diritto amministrativo e degli enti locali. Qualora l'incarico sia conferito a dipendenti di amministrazioni pubbliche, se remunerato, si applicano le disposizioni in materia di autorizzazione allo svolgimento di incarichi di cui all'articolo 53 del decreto legislativo 165/2001 e ai contratti collettivi di lavoro.

2. Trascorsi cinque giorni dal termine prefissato senza che sia stato predisposto e adottato dalla giunta lo schema del bilancio di previsione, il segretario generale, entro i cinque giorni successivi, con lettera notificata in forma amministrativa, ne dà comunicazione al commissario affinché lo predisponga e lo adotti d'ufficio entro il termine di quindici giorni dalla comunicazione.

3. Una volta adottato lo schema di bilancio, il commissario, nei successivi tre giorni, assegna al Consiglio, con lettera notificata in forma amministrativa ad ogni singolo consigliere, un termine non superiore a 20 giorni per la sua approvazione. Non si applicano i termini previsti dal regolamento sul funzionamento del consiglio e dal regolamento di contabilità per l'approvazione del bilancio di previsione secondo le procedure ordinarie.

4. Qualora il consiglio non approvi il bilancio entro il termine assegnato dal commissario questo provvede direttamente entro le successive 48 ore lavorative ad approvare il bilancio medesimo, informando contestualmente dell'avvenuto il prefetto, perché avvii la procedura di scioglimento del consiglio, ai sensi dell'articolo 141, comma 2, del decreto legislativo 267/2000.

5. La procedura indicata ai precedenti commi 3 e 4 si applica anche nel caso il consiglio non abbia approvato, nel termine stabilito dalla legge, lo schema di bilancio regolarmente predisposto dalla giunta.

Titolo III

Capo I

Organizzazione degli uffici e del lavoro

Art. 34 - Organizzazione degli uffici e dei servizi

1. Gli uffici ed i servizi comunali sono organizzati secondo criteri di autonomia, funzionalità ed economicità ed assumono quali obiettivi l'efficienza e l'efficacia dell'azione amministrativa per conseguire i più elevati livelli di produttività. Il personale agli stessi preposto opera con professionalità e responsabilità al servizio dei cittadini. Nell'attuazione di tali criteri e principi i dirigenti responsabili, coordinati dal segretario comunale, assicurano l'imparzialità ed il buon andamento dell'amministrazione, promuovono la massima semplificazione dei procedimenti e dispongono l'impiego delle risorse con criteri di razionalità economica.

2. L'ordinamento degli uffici e dei servizi è costituito secondo uno schema organizzativo flessibile, capace di corrispondere costantemente ai programmi approvati dal Consiglio comunale ed ai piani operativi stabiliti dalla Giunta. Il regolamento fissa i criteri organizzativi, determina l'organigramma delle dotazioni di personale, definisce l'articolazione della struttura secondo i criteri sopra stabiliti e prevede le modalità per l'assegnazione del personale ai settori, uffici e servizi comunali.

3. L'organizzazione del lavoro del personale comunale è impostata secondo le linee d'indirizzo espresse dagli organi collegiali e le determinazioni adottate dalla conferenza dei dirigenti, in base alle valutazioni acquisite dall'apposito ufficio preposto alla gestione organizzativa, alle metodologie di lavoro, allo sviluppo delle dotazioni tecnologiche ed al processo di costante razionalizzazione complessiva delle strutture. L'Amministrazione assicura l'accrescimento della capacità operativa del personale attraverso programmi di formazione, aggiornamento ed arricchimento professionale, riferiti all'evoluzione delle tecniche di gestione e degli ordinamenti giuridici e finanziari.

4. Il Comune riconosce e tutela la libera organizzazione sindacale dei lavoratori comunali, promuovendo, per le scelte fondamentali che attengono all'organizzazione operativa dell'ente, consultazioni con i sindacati che secondo gli accordi vigenti hanno titolo per partecipare alla contrattazione decentrata.

5. La responsabilità dei dipendenti comunali è determinata dall'ambito della loro autonomia decisionale nell'esercizio delle funzioni attribuite. E' individuata e definita rispetto agli obblighi di servizio di ciascun operatore. Si estende ad ogni atto o fatto compiuto quando il comportamento tenuto dal dipendente nell'esercizio di pubbliche funzioni supera tali limiti.

6. All'attuazione di quanto previsto dal presente articolo si provvede con le modalità stabilite dal regolamento.

Capo II Il Segretario comunale

Art. 35 - Posizione

1. Lo stato giuridico e il trattamento economico del Segretario Comunale sono stabiliti dal capo II del T.U.E.L. D.Lgs. 267/2000 e dal C.C.N.L..

Art. 36 - Funzioni

1. Il Segretario svolge i compiti che gli sono assegnati dalla legge ed in particolare :

a) collabora con gli organi dell'ente e svolge funzioni di assistenza giuridico-amministrativa in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo Statuto ed ai regolamenti;

b) partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza alle riunioni e del Consiglio e della Giunta e ne cura la verbalizzazione attraverso personale di sua fiducia;

c) può rogare tutti i contratti nei quali l'ente è parte ed autenticare scritture private ed atti unilaterali nell'interesse dell'ente;

d) esercita ogni altra funzione attribuitagli dallo Statuto o dai regolamenti, o conferitagli dal Sindaco;

e) presiede le commissioni di concorso per il reclutamento del personale delle qualifiche dirigenziali;

f) adotta i provvedimenti organizzativi per garantire il diritto di accesso dei Consiglieri e dei cittadini agli atti ed alle informazioni e dispone il rilascio delle copie secondo le norme del regolamento.

2. Il Segretario, qualora il Sindaco non provveda alla nomina del Direttore Generale, sovrintende allo svolgimento delle funzioni dei responsabili degli uffici e dei servizi e ne coordina l'attività.

3. Il Segretario Comunale, per l'esercizio delle sue funzioni, si avvale della struttura, dei servizi e del personale del Comune.

Art. 37 – Vicesegretario vicario

1. Il Comune ha un vicesegretario che svolge, in modo immediato, le funzioni vicarie del segretario in caso di sua vacanza, assenza o impedimento; normalmente coadiuva il segretario stesso nell'esercizio delle sue funzioni.

2. Il vicesegretario può prendere parte, quale collaboratore del segretario, alle sedute della giunta e del consiglio, senza capacità di intervento, se non in posizione vicaria.

3. Nella prima applicazione del presente statuto la qualifica di vicesegretario comunale rimane attribuita al dipendente che è titolare della stessa secondo l'attuale ordinamento del personale.

Art. 38 – Il Direttore Generale

1. Il Sindaco previa deliberazione della Giunta e stipula di una convenzione ai sensi del comma 3 dell'art. 108 del T.U.E.L. , può nominare il Direttore Generale, che sovrintende alla gestione dell'ente, perseguendo livelli ottimali di efficacia e di efficienza. Il Direttore Generale esplica tutte le attività indicate dalla legge e dal regolamento di organizzazione e, in particolare, provvede ad attuare gli indirizzi e gli obiettivi stabiliti dagli organi di governo dell'ente, predispone il piano dettagliato degli obiettivi nonché la proposta del piano esecutivo di gestione. I responsabili degli uffici e dei servizi rispondono, nell'esercizio delle funzioni loro assegnate, al Direttore Generale.

2. L'incarico di Direttore può essere affidato ai sensi del comma quarto dell'art. 108 del T.U.E.L., al Segretario Generale oppure, secondo i criteri di professionalità e di esperienza, a personale esterno, previa stipula della convenzione di cui al primo comma del presente articolo, con contratto a tempo determinato e secondo le modalità stabilite dal regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.

Capo III I dirigenti

Art. 39 - Funzioni

1. I dirigenti organizzano e dirigono gli uffici ed i servizi comunali ai quali sono preposti, secondo i criteri e le norme stabilite dal presente statuto e dal regolamento. Esercitano, con la connessa potestà di decisione, i compiti di direzione, propulsione, coordinamento e controllo delle strutture delle quali sono responsabili, assicurando l'imparzialità, la legalità e la rispondenza all'interesse pubblico dell'attività degli uffici e servizi da loro dipendenti.

2. E' attribuita ai dirigenti l'autonoma responsabilità della gestione amministrativa relativa ai compiti ed alle funzioni degli uffici e servizi da loro dipendenti, che viene dagli stessi esercitata per l'attuazione degli obiettivi fissati dagli organi elettivi, conformemente agli indirizzi degli stessi espressi. Il regolamento disciplina l'attribuzione ai dirigenti delle responsabilità gestionali di cui al presente comma, con norme che si uniformano al principio per cui i poteri d'indirizzo e di controllo spettano agli organi elettivi e la gestione amministrativa è attribuita ai dirigenti. Il regolamento stabilisce inoltre le modalità dell'attività di coordinamento tra il segretario comunale, i dirigenti, e il Direttore Generale, se nominato, che deve assicurare il raccordo delle relazioni interfunzionali tra le strutture operative dell'ente, in modo da garantire la reciproca integrazione e la unitaria coerenza dell'azione amministrativa del Comune.

3. Spettano comunque ai Dirigenti tutti i compiti, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'amministrazione verso l'esterno, che la legge e il presente statuto espressamente non riservano agli organi di governo del Comune, tra i quali in particolare :

a) istruttoria ed emanazione di provvedimenti in esecuzione di deliberazioni,

contratti o convenzioni adottate dagli organi competenti;

b) la presidenza delle commissioni di gara e di concorso;

c) la responsabilità delle procedure di gara e di concorso

d) la stipulazione dei contratti;

e) l'adozione di atti di gestione finanziaria, ivi compresa l'assunzione di impegni di spesa e le conseguenti liquidazioni;

f) l'adozione degli atti di amministrazione e di gestione del personale;

g) tutti i provvedimenti di sospensione dei lavori, abbattimento e riduzione in pristino di competenza comunale, nonché i poteri di vigilanza edilizia e di irrogazione delle sanzioni amministrative previste dalla vigente legislazione statale e regionale in materia di prevenzione e repressione dell'abusivismo edilizio e paesaggistico ambientale;

h) i provvedimenti di autorizzazione, concessione o analoghi, il cui rilascio presupponga accertamenti e valutazioni, anche di natura discrezionale, nel rispetto di criteri predeterminati dalla legge, dai regolamenti, da atti generali di indirizzo, ivi comprese le autorizzazioni e le concessioni edilizie;

i) le attestazioni, certificazioni, comunicazioni, diffide, ordinanze normali, verbali, autenticazione, legalizzazioni e ogni altro atto costituente manifestazione di giudizio e di conoscenza;

l) gli atti ad essi attribuiti dallo Statuto e dai regolamenti o, in base a questi, delegati dal Sindaco.

Art. 40 - Direzione dell'organizzazione

1. Il settore costituisce la struttura di massima dimensione presente nell'ente ed è diretto obbligatoriamente da un dirigente. Nel caso di momentanea vacanza del posto, il Sindaco sentito il Segretario Generale o il Direttore Generale, se nominato, con proprio atto, può assegnare le funzioni dirigenziali ad altro funzionario responsabile qualora non sia esercitabile l'istituto della delega di funzioni. Il Sindaco può comunque assegnare le funzioni di cui al precedente articolo al Segretario del Comune ai sensi dell'art. 97, comma 4, del T.U.E.L..

2. Gli uffici, i servizi o unità operative sono strutture sottoordinate al settore, dirette dal dipendente di qualifica più elevata previsto dalla dotazione organica della struttura.

3. I posti di responsabili di settore, di qualifica dirigenziale o di alta specializzazione, possono essere coperti mediante contratto a tempo determinato di diritto pubblico od eccezionalmente e con deliberazione motivata, di diritto privato, fermo restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. La durata del contratto è rapportata alle particolari esigenze che hanno motivato l'assunzione e non però comunque avere scadenza che si protragga di oltre sei mesi dalla cessazione del consiglio comunale in carica al momento dell'inizio del rapporto, salvo proroga da accordarsi con apposito atto deliberativo.

4. Il Comune, in assenza di professionalità analoghe, può procedere, nei limiti di legge, all'assunzione di dirigenti, alte specializzazioni o funzionari dell'area direttiva, anche al di fuori della dotazione organica e secondo i criteri e le modalità previste dal regolamento di organizzazione, fermi restando i requisiti richiesti per la qualifica da ricoprire. L'assunzione non può avere durata superiore al mandato del Sindaco in carica.

5. L'assunzione è revocata in caso di inosservanza delle direttive del Sindaco, della Giunta o dell'Assessore di riferimento e negli altri casi previsti dall'art. 109, comma 1, del T.U.E.L.

6. Il regolamento può prevedere che il Comune, per il conseguimento degli obiettivi determinati e con convenzioni a termine, si avvalga di collaborazione esterna ad alto contenuto di professionalità. Il provvedimento d'incarico definisce la durata - non superiore a quella necessaria per il conseguimento dell'obiettivo - il compenso e la collocazione dell'incaricato a supporto della struttura dell'ente.

Art. 41 - Conferenza dei dirigenti

1. La conferenza dei dirigenti è presieduta dal segretario comunale, o dal Direttore Generale, se nominato, ed è costituita da tutti gli appartenenti alle qualifiche dirigenziali dipendenti dal Comune. La conferenza coordina l'attuazione degli obiettivi dell'ente, studia e dispone le semplificazioni procedurali e propone le innovazioni tecnologiche ritenute necessarie per realizzare la costante evoluzione dell'organizzazione del lavoro. La conferenza definisce le linee d'indirizzo per l'attuazione della gestione organizzativa del personale. La conferenza dei dirigenti tiene le sue riunioni almeno una volta ogni due mesi ed in ogni occasione in cui il segretario comunale, o il Direttore Generale, per propria iniziativa o su richiesta dei componenti, ne costati la necessità.

2. I verbali delle riunioni sono trasmessi dal segretario comunale al sindaco e al vice-sindaco.

Capo IV Ordinamento degli Uffici

Art. 42 – Organizzazione degli uffici e del personale

1. Il Comune disciplina, con appositi regolamenti, in conformità del presente statuto e dei criteri generali stabiliti dal Consiglio, l'ordinamento generale degli uffici e dei servizi.

2. L'ordinamento generale degli uffici e dei servizi deve basarsi su criteri di autonomia, funzionalità ed economicità di gestione e secondo i principi di professionalità e di responsabilità, al fine di garantire la qualità dei servizi a tutti i cittadini. L'Amministrazione del Comune deve perciò essere uniformata ai principi di organizzazione del lavoro per progetti e per programmi e dell'analisi ed individuazione della produttività e del grado di efficacia della attività svolta da ciascun elemento dell'apparato.

Capo V I controlli

Art. 42 bis – Controlli interni

1. L'Amministrazione comunale attua con strumenti e metodi improntati alla

speditezza e semplificazione un sistema di controlli interni, finalizzato a garantire i processi di verifica economico – gestionale, il riscontro della regolarità amministrativa e contabile dell'azione amministrativa, la valutazione delle prestazioni dirigenziali, nonché l'analisi valutativa dello stato di attuazione dei piani e dei programmi dell'Ente.

2. La disciplina delle tipologie di controllo e valutazione è definita in relazione ai processi di sviluppo dell'azione amministrativa, con specifiche disposizioni regolamentari.

3. L'organizzazione del sistema di controlli interni dell'amministrazione è demandata ad appositi atti a valenza organizzativa.

4. Il controllo strategico è svolto comunque da strutture che rispondono direttamente agli organi di indirizzo politico.

Titolo IV

I SERVIZI COMUNALI

Art. 43 - Servizi comunali

1. Il Comune provvede all'impianto ed alla gestione dei servizi pubblici che hanno per oggetto la produzione di beni e di attività rivolte a realizzare fini sociali ed a promuovere lo sviluppo della Comunità. Applica ai servizi pubblici i principi organizzativi e gestionali delle tecnologie appropriate e al fine di realizzare gestioni ottimali ed efficienti; ricerca forme collaborative tra gli enti pubblici e privati del territorio anche attraverso deleghe a enti sovracomunali o nell'ambito di forme associative fra comuni.

2. Il Consiglio Comunale, a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati individua nuovi servizi pubblici da attuare, nel tempo, in relazione a necessità che si presentano nella Comunità, stabilisce le modalità per la loro gestione e può modificare le forme di gestione dei servizi in atto gestiti.

3. La scelta della forma di gestione per ciascun servizio deve essere effettuata previa valutazione comparativa tra le diverse forme di gestione previste dalla legge dal presente Statuto.

4. Per i servizi da gestire in forma imprenditoriale la comparazione deve avvenire tra affidamento in concessione, costituzione di aziende, di consorzio o di società a prevalente capitale locale o a responsabilità limitata.

5. Per gli altri servizi la comparazione avverrà tra la gestione in economia, la costituzione di istituzione, l'affidamento in appalto o in concessione, nonché tra la gestione mediante convenzione ovvero consorzio. L'affido della gestione di servizi a cooperative di solidarietà sociale non deve avvenire a condizioni che le penalizzino.

6. Nell'organizzazione dei servizi devono essere, comunque, assicurate idonee forme di informazione, partecipazione e tutela degli utenti, delle loro associazioni e dei loro esperti.

Art. 43 bis - Affidamento diretto di servizi

1. Nei casi previsti dalla disciplina statale e regionale, l'affidamento diretto di appalti e concessioni di servizi a società partecipate a capitale interamente pubblico può avvenire a condizione che:

a) il Comune e gli altri enti pubblici titolari del capitale sociale siano in grado di esercitare sulla società un controllo analogo a quello esercitato sui propri servizi;

b) la società realizzi con il Comune e gli altri enti pubblici che la controllano la parte più rilevante della propria attività.

2. La condizione di cui al comma 1 lettera a) si realizza quando:

a) lo statuto sociale preveda la competenza della assemblea ad autorizzare il compimento di tutti gli atti che non siano già di competenza della assemblea e, comunque, di quelli relativi alla costituzione o alla partecipazione ad altre società, alla stipula di convenzioni con altri enti pubblici, alla costituzione o alla modificazione di altre forme associative, all'affidamento a terzi della resa di parte del servizio affidato, agli acquisti e alle mediazioni immobiliari e alle relative permuta, alla nomina dei rappresentanti nelle società partecipate;

b) i contratti di servizio definiscano i livelli quantitativi e qualitativi dei servizi affidati e prevedano adeguati strumenti di verifica e controllo del loro rispetto.

3. Per il realizzarsi della condizione di cui al comma 1 lettera b), lo statuto della società deve escludere espressamente che la parte quantitativamente e qualitativamente più importante dell'attività costituente l'oggetto sociale possa essere svolta a favore di enti o soggetti diversi dal Comune e dagli altri enti pubblici che controllano e detengono il capitale sociale.

4. Gli statuti delle società a capitale interamente pubblico, affidatarie dirette di pubblici servizi, devono, altresì, contenere l'obbligo per il collegio dei sindaci di riferire semestralmente alla assemblea dei soci sulla osservanza delle disposizioni statutarie di cui ai precedenti commi 2, lettera a), e 3.

Art. 44 - Gestione in economia

1. Il Comune gestisce in economia i servizi che per le loro modeste dimensioni o per le loro caratteristiche non rendono opportuna la costituzione di una istituzione o di una azienda speciale.

2. Con apposite norme di natura regolamentare il Consiglio Comunale stabilisce i criteri per la gestione in economia dei servizi, fissando gli orari per la più utile fruizione degli stessi da parte dei cittadini e le modalità per il contenimento dei costi, per il conseguimento di livelli qualitativamente elevati di prestazioni, per la determinazione dei corrispettivi degli utenti e dei costi sociali assunti dal Comune.

Art. 45 - Concessione a terzi

1. Il Consiglio Comunale, quando sussistono motivazioni tecniche, economiche e di opportunità sociale, può affidare la gestione di servizi pubblici in concessione a terzi.

2. La concessione è regolata da condizioni che devono garantire

l'espletamento del servizio a livelli qualitativi corrispondenti alle esigenze dei cittadini utenti, la razionalità economica della gestione con i conseguenti effetti sui costi sostenuti dal Comune e dall'utenza e la realizzazione degli interessi pubblici generali.

3. Il conferimento della concessione di servizi avviene, di regola, provvedendo alla scelta del contraente attraverso procedure di gara stabilite dal Consiglio Comunale in conformità a quanto previsto dalla legge e dal regolamento, con criteri che assicurino la partecipazione alla stessa di una pluralità di soggetti dotati di comprovati requisiti di professionalità e correttezza, tale da garantire il conseguimento delle condizioni più favorevoli per l'ente.

Art. 46 - Le aziende speciali

1. La gestione dei servizi pubblici comunali che hanno consistente rilevanza economica ed imprenditoriale è effettuata a mezzo di aziende speciali, che possono essere preposte anche a più servizi.

2. Le aziende speciali sono enti strumentali del Comune, dotati di personalità giuridica, di autonomia imprenditoriale e di un proprio statuto, approvato dal Consiglio Comunale con la maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

3. Sono organi dell'azienda il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

4. Il Presidente e gli Amministratori dell'azienda speciale sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o per uffici ricoperti.

5. Il Direttore è assunto per pubblico concorso, salvo i casi previsti dal T.U. 2578/25 in presenza dei quali si può procedere alla chiamata diretta. Dura in carica tre anni ed è confermabile.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle aziende speciali sono disciplinati, nell'ambito della legge, dal proprio statuto e dai regolamenti. Le aziende informano la loro attività a criteri di efficacia, efficienza ed economicità, hanno l'obbligo del pareggio dei costi e dei ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Comune conferisce il capitale di dotazione. Il Consiglio Comunale ne determina le finalità e gli indirizzi, approva gli atti fondamentali, verifica i risultati della gestione e provvede alla copertura di eventuali costi sociali.

8. Lo statuto delle aziende speciali prevede un apposito organo di revisione dei conti e forme autonome di verifica della gestione e, per quelle di maggior consistenza economica, di certificazione del bilancio.

9. Il Consiglio Comunale delibera la costituzione delle aziende speciali e ne approva lo statuto. Il Consiglio provvede all'adozione dei nuovi statuti e regolamenti delle aziende speciali esistenti rendendole conformi alla legge ed alle presenti norme.

10. Gli amministratori dell'azienda speciale possono essere revocati soltanto per gravi violazione di legge, documentata inefficienza o difformità rispetto agli indirizzi e alle finalità dell'Amministrazione approvate dal Consiglio Comunale.

Art. 47 - Le istituzioni

1. Per l'esercizio di servizi sociali, culturali ed educativi, senza rilevanza imprenditoriale, il Consiglio Comunale può costituire «istituzioni», organismi strumentali del Comune, dotati di sola autonomia gestionale.

2. Sono organi delle istituzioni il Consiglio d'Amministrazione, il Presidente ed il Direttore.

3. Il Presidente e gli amministratori delle istituzioni sono nominati dal Sindaco fra le persone in possesso dei requisiti di eleggibilità a Consigliere Comunale dotate di speciale competenza tecnica e amministrativa per studi compiuti, per funzioni esercitate presso aziende pubbliche o private o uffici ricoperti.

4. Il regolamento disciplina il numero, gli eventuali ulteriori requisiti specifici richiesti ai componenti, la durata in carica, la revoca, la posizione giuridica e lo status dei componenti il consiglio d'amministrazione, nonché le modalità di funzionamento dell'organo.

5. Il direttore dell'istituzione è l'organo al quale compete la direzione gestionale dell'istituzione, con la conseguente responsabilità. E' nominato in seguito a pubblico concorso, per titoli ed esami e prove attitudinali specifiche. Dura in carica 3 anni ed è confermabile.

6. L'ordinamento ed il funzionamento delle istituzioni è stabilito dal presente statuto e dai regolamenti comunali. Le istituzioni perseguono, nella loro attività, criteri di efficacia, efficienza ed economicità ed hanno l'obbligo del pareggio della gestione finanziaria, assicurato attraverso l'equilibrio fra costi e ricavi, compresi i trasferimenti.

7. Il Consiglio Comunale stabilisce i mezzi finanziari e le strutture assegnate alle istituzioni; ne determina le finalità e gli indirizzi; approva gli atti fondamentali; esercita la vigilanza e verifica i risultati della gestione; provvede alla copertura degli eventuali costi sociali.

8. Il Collegio dei Revisori dei conti dell'ente locale esercita le sue funzioni anche nei confronti delle istituzioni.

9. La costituzione delle «istituzioni» è disposta con deliberazione del Consiglio Comunale, che approva il regolamento di gestione a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati.

Art. 48 - Le società per azioni

1. Per la gestione dei servizi pubblici comunali di rilevante importanza e consistenza che richiedono investimenti finanziari elevati ed organizzazione imprenditoriale e che sono utilizzati in misura notevole da settori di attività economiche, il Consiglio Comunale può promuovere la costituzione di società per azioni o a responsabilità limitata a prevalente capitale pubblico locale, con la partecipazione di altri soggetti pubblici o privati.

2. Il Consiglio Comunale approva un piano tecnico-finanziario relativo alla costituzione della società ed alle previsioni concernenti la gestione del servizio pubblico a mezzo della stessa e conferisce al Sindaco i poteri per gli atti conseguenti. Dal piano tecnico finanziario devono rilevare chiari vantaggi per l'utenza in termini economici e di qualità dei servizi.

3. Nelle società di cui al primo comma la prevalenza del capitale pubblico locale è realizzata mediante l'attribuzione della maggioranza delle azioni a questo Comune e, ove i servizi da gestire abbiano interesse pluricomunale, agli altri Comuni che fruiscono degli stessi nonché, ove questa vi abbia interesse, alla Provincia. Gli enti predetti possono costituire, in tutto od in parte, le quote riservate alla loro partecipazione mediante conferimento di beni, impianti ed altre dotazioni destinate ai servizi affidati alla società. A favore dei prestatori di lavoro e delle Associazioni degli utenti sono costituite particolari categorie di azioni con pari diritti amministrativi e patrimoniali ma privilegiate nella ripartizione degli utili. Tali azionisti si costituiscono in assemblee speciali.

4. Nell'atto costitutivo e nello statuto è stabilita la rappresentanza numerica del Comune nel Consiglio d'Amministrazione e nel Collegio Sindacale e la facoltà, a norma dell'Art. 2458 del Codice Civile, di riservare tali nomine al Sindaco.

Titolo V

GESTIONE ECONOMICO FINANZIARIA E CONTABILITA'

Capo I

L'autonomia finanziaria

Art. 49 - Le risorse per la gestione corrente

1. Il Comune persegue, attraverso l'esercizio della propria potestà impositiva e con il concorso delle risorse trasferite dallo Stato ed attribuite dalla Regione, il conseguimento di condizioni di effettiva autonomia finanziaria, adeguando i programmi e le attività esercitate ai mezzi disponibili e ricercando mediante la razionalità delle scelte e dei procedimenti, l'efficiente ed efficace impiego di tali mezzi.

2. Il Comune, nell'attivare il concorso dei cittadini alle spese pubbliche locali, ispira a criteri di equità e di giustizia le determinazioni di propria competenza relative agli ordinamenti e tariffe delle imposte, tasse, diritti e corrispettivi dei servizi, distribuendo il carico tributario in modo da assicurare la partecipazione di ciascun cittadino in proporzione alle sue effettive capacità contributive.

3. La Giunta comunale assicura agli uffici tributari del Comune le dotazioni di personale specializzato e la strumentazione necessaria per disporre di tutti gli elementi di valutazione necessari per conseguire le finalità di cui al precedente comma.

Art. 50 - Le risorse per gli investimenti

1. La Giunta attiva tutte le procedure previste da leggi ordinarie e speciali, statali e regionali e comunitarie, al fine di reperire le risorse per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune che per la loro natura hanno titolo per concorrere ai benefici che tali leggi dispongono.

2. Le risorse acquisite mediante l'alienazione dei beni del patrimonio disponibile, non destinate per legge ad altre finalità, sono impiegate per il finanziamento dei programmi d'investimento del Comune, secondo le priorità nello

stesso stabilite.

3. Il ricorso al credito è effettuato, salvo diverse finalità previste dalla legge, per il finanziamento dell'importo dei programmi d'investimento che non trova copertura con le risorse di cui ai precedenti commi 1 e 2.

Capo II

La conservazione e la gestione del patrimonio

Art. 51 - Gestione dei beni comunali

1. La gestione dei beni comunali deve essere informata a criteri di conservazione e valorizzazione del patrimonio e demanio comunale sulla base di realistiche valutazioni economiche fra oneri ed utilità pubblica del singolo bene.

2. Pertanto si assumono, quali criteri di gestione, quelli di seguito indicati:

a) l'esecuzione della regolare manutenzione ordinaria dei beni mobili ed immobili è compito non eludibile dei responsabili della gestione nell'ambito degli specifici stanziamenti di bilancio;

b) l'attività di manutenzione ordinaria, con esclusione di quella di piccola manutenzione dei beni immobili e mobili, deve essere pianificata nel bilancio pluriennale ed oggetto di specifico capitolo della relazione programmatica e previsionale nonché, in sede consuntiva, della relazione dei revisori dei conti e di quella della Giunta sul rendiconto annuale;

c) è fatto divieto di operare storni passivi dagli stanziamenti destinati alla manutenzione ordinaria;

d) è altresì vietato imputare negli stanziamenti predetti spese diverse ancorché affini;

e) i beni il cui stato attuale di manutenzione sia tale da richiedere attività straordinaria troppo onerosa rispetto all'uso ed all'entità ricavabile, sono da alienare.

Il ricavato è destinato al finanziamento delle spese di manutenzione straordinaria del demanio e del patrimonio dopo aver soddisfatto eventuali esigenze di riequilibrio finanziario.

3. I beni patrimoniali del Comune possono essere concessi in comodato od uso gratuito con le modalità predeterminate dal Consiglio comunale in base all'art. 12 della legge 7 agosto 1990 n. 241.

Capo III

Ordinamento finanziario

Art. 52 – Principi generali

1. Nell'ambito della finanza pubblica il Comune è titolare di autonomia finanziaria, fondata su risorse proprie e trasferite.

2. Il Comune è, altresì, titolare nell'ambito della legge di potestà impositiva autonoma nel campo delle imposte, delle tasse e delle tariffe, ed ha un proprio demanio e patrimonio.

Art. 53 – Finanze comunali

1. La finanza del Comune è costituita da :

- a) imposte proprie;
- b) addizionali e compartecipazione ed imposte erariali e regionali;
- c) tasse e diritti per servizi pubblici;
- d) trasferimenti erariali;
- e) trasferimenti regionali;
- f) altre entrate proprie anche di natura patrimoniale;
- g) utili da investimenti, alienazioni, locazioni, società, gestioni in economia.

2. I trasferimenti erariali devono garantire i servizi pubblici comunali indispensabili; le entrate fiscali finanziano i servizi pubblici ritenuti necessari per lo sviluppo della Comunità ed integrano la contribuzione erariale per l'erogazione dei servizi pubblici indispensabili.

Capo IV Contabilità comunale

Art. 54 – Regolamento di contabilità

1. Il Consiglio Comunale delibera il regolamento di contabilità.

2. Esso prevede norme per la rilevazione dei costi dei servizi e degli uffici e per la rendicontazione dei risultati economici e contabili della loro gestione.

Art. 55 – Bilancio

1. La gestione finanziaria del Comune si svolge in base al bilancio annuale di previsione redatto in termini di competenza, deliberato dal Consiglio Comunale osservando i principi di unità, annualità, universalità ed integrità, veridicità, pareggio economico e finanziario e pubblicità.

2. Il bilancio e gli allegati prescritti dalla legge devono essere redatti in modo da consentire la lettura per programmi, servizi ed interventi.

Art. 56 – Conto consuntivo

1. I fatti gestionali sono rilevati mediante contabilità economica e dimostrati nel rendiconto comprendente il conto del bilancio, il conto economico ed il conto del patrimonio.

2. Il conto consuntivo è deliberato dal consiglio comunale entro il 30 giugno dell'anno successivo.

3. La Giunta comunale allega al conto consuntivo una relazione illustrativa con cui esprime le valutazioni di efficacia dell'azienda condotta sulla base dei risultati conseguiti in rapporto ai programmi ed ai costi sostenuti, nonché la relazione del collegio dei revisori.

Art. 57 – Tesoreria

1. Il Comune ha un servizio di tesoreria.
2. I rapporti del Comune con il tesoriere sono regolati dalla legge, dalla convenzione e dal regolamento di contabilità.

Art. 58 – Controllo economico della gestione

1. Il regolamento di contabilità stabilisce le modalità di controllo di gestione, il quale deve essere rivolto al perfezionamento e al migliore coordinamento dell'azione amministrativa, ai fini della efficienza e dell'efficacia dell'azione e dell'economicità della spesa pubblica comunale.

Capo V Attività contrattuale

Art. 59 - Regolamento per la disciplina dell'attività

1. I rapporti giuridico - patrimoniali, anche se derivanti da concessione, sono disciplinati da contratti scritti in forma pubblica-amministrativa.
2. Il regolamento per la disciplina dei contratti determina, fra l'altro:
 - a) le tipologie dei rapporti per i quali è consentito procedere con contratto scritto non in forma pubblica;
 - b) il limite di valore entro il quale il rapporto contrattuale può essere concluso mediante corrispondenza;
 - c) la prescrizione che le cessioni di beni immobili comunali aventi una consistente entità economico patrimoniale debbono essere sempre precedute da asta pubblica;
 - d) la indicazione dei casi nei quali, in applicazione delle disposizioni vigenti in materia di contratti dell'amministrazione dello Stato, sia possibile procedere alla ricerca del contraente mediante trattativa privata preceduta comunque da richiesta di un certo numero di offerte;
 - e) la precisazione che nel caso di esperimenti di gara l'aggiudicazione non costituisce contratto;
 - f) l'assegnazione della presidenza della commissione di gara nonché la responsabilità sulle procedure di appalto;
 - g) l'individuazione delle modalità per la costituzione della commissione di gara che di norma deve essere formata da tre componenti, compreso il presidente;
 - h) l'affidamento della presidenza della commissione di gara al dirigente della struttura fra le cui competenze rientra o inerte l'oggetto della gara;
 - i) l'assegnazione al dirigente apicale o in sua vece al dirigente che normalmente lo sostituisce, della stipula dei contratti in conformità ed esecuzione di atti deliberativi divenuti esecutivi, contenenti le indicazioni di cui all'art. 192 del T.U.E.L.;
 - l) l'attribuzione del rogito dei contratti di cui al comma 4, lett. c dell'art. 97 del T.U.E.L. al segretario comunale o, in caso di suo impedimento, assenza o

inabilità, al vicesegretario vicario;

m) l'imputazione della gestione dei contratti stipulati ad uno specifico ufficio nella persona del suo responsabile, individuato secondo il criterio della competenza in ordine alla materia oggetto prevalente del contratto;

n) l'obbligo dell'ufficio gestore del contratto di vigilare sulle vicende temporali dello stesso;

o) la precisazione che la gestione del contratto comporta la vigilanza sul regolare adempimento da parte del privato delle obbligazioni assunte e l'obbligo per il dirigente di attivare direttamente le clausole sanzionatorie previste dal contratto stesso qualora se ne realizzino i presupposti;

p) la prescrizione della tenuta obbligatoria, anche a mezzo di sistemi informatici del registro dei contratti in essere, formulato in modo che siano agevolmente individuabili le scadenze delle obbligazioni attive e passive dell'ente;

q) i collegamenti tempestivi fra l'ufficio gestore del contratto e l'ufficio di ragioneria in ordine agli aspetti finanziari e patrimoniali dello stesso;

r) le norme per la disciplina dei lavori e servizi in economia;

s) le norme per l'istituzione dell'albo dei fornitori di fiducia;

t) l'osservanza scrupolosa delle norme antimafia;

u) il divieto di cessione dei contratti;

v) il divieto di prevedere nei contratti la tacita rinnovazione dovendo ogni convenzione avere termine certo ed incondizionato di scadenza.

Capo VI

Attività in materia tributaria

Art. 59 bis – Statuto del contribuente

1. I regolamenti con i quali si esercita l'autonomia impositiva sono adeguati ai principi contenuti nella legge 27 luglio 2000, n. 212, come recepiti nei regolamenti comunali di settore.

Titolo VI

FORME ASSOCIATIVE E DI COLLABORAZIONE TRA ENTI

Art. 60 - Collaborazione fra enti locali

1. Il Comune ricerca e promuove ogni forma di collaborazione con altri Comuni, con la Provincia, con la Comunità Montana quale mezzo per svolgere nel modo più efficiente quelle funzioni e servizi che per le loro caratteristiche sociali ed economiche si prestano a gestione unitaria con altri enti, realizzando economia di scala ed assicurando maggiore efficacia di prestazione ai cittadini.

Art. 61 - Forme di collaborazione

1. Sono utilizzate, a seconda della necessità e convenienza in relazione al

bisogno pubblico da soddisfare, le forme previste dagli artt. 30 e 31 del T.U.E.L..

Art. 62 - Consorzi

1. Il Consiglio Comunale, in coerenza ai principi statutari, può promuovere la costituzione di consorzi tra Comuni, e tra Comuni e Province, per realizzare e gestire servizi rilevanti sotto il profilo economico o imprenditoriale, ovvero per economia di scala qualora non sia conveniente l'istituzione di azienda speciale e non sia opportuno avvalersi delle forme organizzative per i servizi stessi, previste nell'art. 61.

2. La convenzione deve prevedere l'obbligo di pubblicazione degli atti fondamentali del consorzio negli albi pretori degli enti contraenti.

3. Il Consiglio Comunale, unitamente alla convenzione, approva lo statuto del consorzio che deve disciplinare l'ordinamento organizzativo e funzionale del nuovo ente secondo le norme previste per le aziende speciali dei comuni, in quanto compatibili.

4. Il consorzio assume carattere polifunzionale quando si intendono gestire da parte dei medesimi enti locali una pluralità di servizi attraverso il modulo consortile.

Art.63 - Obbligo di riferire al Consiglio

1. E' norma generale che il rappresentante del comune negli organi di governo di altri enti pubblici o privati riferisca annualmente al consiglio comunale sull'attività svolta dall'ente e sul permanere della convenienza di tale modo di gestione.

2. La relazione annuale è presentata al sindaco per la successiva discussione al consiglio entro un mese dall'approvazione del conto consuntivo annuale dell'ente partecipato.

Art. 64 - Unione di Comuni

1. In attuazione dei principi della legge di riforma delle autonomie locali, il consiglio comunale, ove sussistano le condizioni, può costituire, nelle forme e con le finalità previste dalla legge, unioni di comuni con l'obiettivo di migliorare le strutture pubbliche ed offrire servizi più efficienti alla collettività.

Art. 65 - Rapporti con 1a Comunità Montana

1. Il Comune può delegare alla Comunità Montana l'esercizio di sue funzioni affinché siano svolte in modo associato. La relativa convenzione deve prevedere il potere di indirizzo del comune in ordine all'esercizio della funzione delegata nel proprio territorio e i modi e i tempi periodici di riscontro dell'attività relativa e le facoltà di ritirare la delega con preavviso di almeno sei mesi.

Art. 66 - Conferenza dei servizi

1. La promozione della conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate e la conclusione di accordi di programma secondo le modalità e le procedure di cui all'art. 34 del T.U.E.L. costituiscono un modo ordinario per il Comune di affrontare la definizione e l'attuazione di opere, di interventi e di programmi di intervento di proprio interesse che richiedano, tuttavia, per la loro realizzazione, l'azione integrata e coordinata di altri enti pubblici.

2. Compete al sindaco l'iniziativa di promuovere la conferenza fra i rappresentanti di tutte le amministrazioni interessate, qualora l'opera sia stata considerata in atti fondamentali del consiglio ovvero venuta in evidenza nella formazione dell'attività propositiva della giunta. Nell'adempimento dei compiti di definizione dell'accordo di programma, il sindaco opera in costante contatto con la conferenza dei capigruppo e riferisce periodicamente al consiglio sullo svolgimento della trattativa e ne riceve mandato sulle modalità di prosecuzione della stessa ovvero sulla sua interruzione.

3. L'accordo non può essere sottoscritto dal sindaco se non previa deliberazione della giunta municipale qualora l'opera o l'attività siano state previste in atti fondamentali del consiglio. Comunque, quando l'accordo comporti variazioni di strumenti urbanistici, il suo schema deve essere sottoposto al consiglio comunale affinché autorizzi il sindaco alla firma. Soltanto in caso di estrema e motivata urgenza il sindaco potrà procedere di iniziativa salva ratifica di cui al comma 5 dell'art. 34 del T.U.E.L..

Titolo VII

ISTITUTI DI PARTECIPAZIONE POPOLARE

Capo I

La partecipazione dei cittadini

Art. 67 - Partecipazione popolare

1. Il Comune promuove e garantisce la partecipazione dei cittadini, anche stranieri, stabilmente e regolarmente soggiornanti, all'attività dell'ente, al fine di assicurare il buon andamento, l'imparzialità e la trasparenza.

2. Agli stessi fini, il Comune privilegia le libere forme associative e le organizzazioni di volontariato, incentivandone l'accesso alle strutture ed ai servizi dell'ente.

3. La valorizzazione delle associazioni e delle formazioni sociali può avvenire tramite concessione di contributi economici finalizzati alla realizzazione di un programma in proporzione al numero di utenti interessati e all'impatto culturale, sociale e aggregativo sul territorio, oltre che alla presenza storica dell'associazione sul territorio, ovvero attraverso la concessione in uso dei locali o terreni di proprietà

del Comune, previa stipula di specifiche convenzioni, allo scopo di favorire lo sviluppo socio-economico, civile e culturale della comunità.

4. Ai cittadini e ai soggetti portatori di interessi diffusi, inoltre, sono consentite forme dirette e semplificate di tutela degli interessi che favoriscano il loro intervento nel procedimento amministrativo di formazione degli atti.

Art. 68 - Partecipazione al procedimento amministrativo

1. I cittadini ed i soggetti portatori di interessi coinvolti in un procedimento amministrativo, hanno facoltà di intervenire, con le modalità e le garanzie stabilite dalla legge e dai regolamenti comunali.

2. La rappresentanza degli interessi da tutelare può avvenire sia ad opera di soggetti singoli sia di soggetti collettivi rappresentativi di interessi comuni.

Art. 69 - Istanze, petizioni e proposte

1. Tutti i cittadini, sia singoli che associati, aventi diritto al voto, hanno la facoltà di presentare istanze, petizioni e proposte dirette a promuovere interventi per la migliore tutela degli interessi comunitari. Sono legittimati a proporre istanze anche le persone minorenni che abbiano compiuto il 16° anno di età, in ordine a problemi di interesse collettivo dei giovani.

2. Le istanze, le petizioni e le proposte devono essere presentate alla segreteria del Comune ed indirizzate al Sindaco. Le istanze, le petizioni e le proposte devono contenere in modo chiaro ed inequivocabile l'oggetto della richiesta; devono essere sottoscritte in modo leggibile e recare l'indicazione del recapito dei sottoscrittori.

3. Sull'ammissibilità di esse dovrà esprimere giudizio il Segretario del Comune, sentiti - se del caso - i responsabili dei settori di competenza.

4. Espresso il giudizio motivato di ammissibilità, le istanze, le petizioni e le proposte verranno istruite secondo le modalità ed i termini previsti per ogni procedimento amministrativo e quindi, nel caso non sussistano impedimenti di natura tecnica, contabile, rimesse all'organo competente per la definitiva decisione.

5. L'esame e le risposte motivate a tali iniziative devono essere comunicati al primo dei sottoscrittori entro e non oltre 90 giorni dalla data di ricevimento, attestata dal protocollo. Tale termine potrà essere prorogato, previa comunicazione agli interessati, quando vi sia necessità di acquisire pareri da organi esterni all'ente.

6. La segreteria del Comune provvederà alla raccolta delle istanze, petizioni e proposte, mediante l'inserzione per sunto in apposito registro cronologico, sul quale annoterà il corso, la decisione e le comunicazioni per ognuna. Gli originali delle istanze, petizioni e proposte saranno conservati negli archivi secondo le vigenti disposizioni; di queste e delle relative decisioni può essere richiesta la visione ed il rilascio di copie.

Art. 70 - Inosservanza dei termini

1. Trascorsi inutilmente i termini previsti dal precedente art. 69 i soggetti istanti o proponenti potranno rivolgersi al Difensore civico affinché lo stesso

solleciti l'amministrazione comunale nell'esame dell'istanza, petizione o proposta fissando un congruo termine non superiore a 30 giorni scaduto il quale il difensore dovrà darne comunicazione al Prefetto per i provvedimenti di competenza.

2. Il decorso dei predetti termini, comunque, rimane sospeso dall'1 al 31 agosto di ciascun anno e riprende a decorrere dalla fine del periodo di sospensione. Qualora il decorso dei termini abbia inizio durante il periodo di sospensione, l'inizio stesso è differito alla fine di tale periodo.

Capo II Forme associative

Art. 71 - Valorizzazione delle Associazioni

1. Il Comune valorizza le autonome forme associative e di cooperazione dei cittadini nonché di volontariato attraverso forme di incentivazione economico-finanziarie, nei modi stabiliti dalla legge e dal regolamento, nonché tramite apporti di natura tecnico-professionale e organizzativa, l'accesso ai dati di cui è in possesso l'amministrazione, l'adozione di idonee forme di consultazione nel procedimento di formazione degli atti generali.

Capo III Consultazione dei cittadini e referendum

Art. 72 - Consultazione dei cittadini

1. Il Comune può chiamare i cittadini ad esprimersi su problemi di particolare rilevanza, sia mediante strumenti idonei a conoscere l'orientamento dei cittadini, anche per specifiche categorie o settori di essi, su problematiche riguardanti determinati ambiti di intervento, sia attraverso referendum.

Art. 73 - Diritto di accesso

1. Ai cittadini singoli o associati è garantita la libertà di accesso agli atti dell'amministrazione e dei soggetti che gestiscono servizi pubblici comunali, secondo le modalità definite dal regolamento.

2. Sono sottratti al diritto di accesso gli atti che disposizioni legislative dichiarano riservati o sottoposti a limiti di divulgazione e quelli esplicitamente individuati dal regolamento.

3. Il regolamento, oltre ad enucleare le categorie degli atti riservati, disciplina anche i casi in cui è applicabile l'istituto dell'accesso differito e detta norme di organizzazione per il rilascio di copie.

Art. 74 - Diritto di informazione

1. Tutti gli atti dell'amministrazione, delle aziende speciali e delle istituzioni sono pubblici, con le limitazioni previste al precedente art. 73.

2. L'ente deve, di norma, avvalersi, oltre che dei sistemi tradizionali della notificazione e della pubblicazione all'albo pretorio, anche dei mezzi di

comunicazione ritenuti più idonei ad assicurare il massimo di conoscenza degli atti e specialmente dei mezzi di stampa, radiofonici, televisivi e telematici.

3. L'informazione deve essere esatta, tempestiva, inequivocabile, completa e, per gli atti aventi una pluralità indistinta di destinatari, deve avere carattere di generalità.

4. La Giunta comunale adotta i provvedimenti organizzativi interni ritenuti idonei a dare concreta attuazione al diritto di informazione.

5. Il regolamento sul diritto di accesso detta norme atte a garantire l'informazione ai cittadini, nel rispetto dei principi sopra enunciati, e disciplina la pubblicazione per gli atti previsti dalla legge.

Art. 75 - Referendum

1. Il Comune promuove, attraverso referendum la partecipazione dei cittadini all'attività amministrativa. Il referendum può essere richiesto su materia di competenza del Consiglio Comunale.

2. Il referendum può essere promosso:

a) dal consiglio comunale, a maggioranza di due terzi dei consiglieri assegnati;

b) da elettori, iscritti nelle liste elettorali del Comune, nelle forme previste dal successivo

art. 76.

3. Non possono essere sottoposti a referendum:

a) gli atti ed i provvedimenti inerenti a elezioni, nomine, designazioni e relative revocche e decadenze;

b) gli atti ed i provvedimenti concernenti il personale comunale;

c) i regolamenti interni per il funzionamento del consiglio comunale;

d) gli atti ed i provvedimenti inerenti l'applicazione di tributi e tariffe ed i piani finanziari;

e) gli atti ed i provvedimenti concernenti minoranze etniche e religiose;

f) i quesiti che sono stati già oggetto di consultazione referendaria nell'ultimo triennio.

g) gli atti di pianificazione e programmazione ex art. 42 T.U.E.L., dopo l'avvenuta adozione dell'atto finale di approvazione;

h) atti e deliberazioni che hanno fatto sorgere obbligazioni contrattuali a favore di terzi;

i) emissioni di prestiti;

l) espropriazioni;

m) progetti di opere pubbliche dopo che sia intervenuto l'atto di approvazione del progetto definitivo ovvero del progetto preliminare - guida a base di gara in caso di appalto-concorso;

n) statuto comunale, delle società di capitali partecipate dal Comune;

o) la disciplina referendaria.

4. La richiesta di referendum non è ammessa nei primi sei mesi e negli ultimi sei mesi di durata in carica del Consiglio Comunale.

Art. 76 – Procedimento referendario

1. La richiesta di referendum di iniziativa popolare è sottoposta a giudizio preventivo di ammissibilità: a tal fine deve essere presentata alla segreteria del Comune, sottoscritta da almeno 150 elettori iscritti nelle liste elettorali del Comune, con la chiara formulazione del quesito da sottoporre a referendum.

2. Se il giudizio di ammissibilità è positivo, i promotori – per l'ulteriore corso del referendum – devono raccogliere entro i tre mesi successivi almeno 2000 firme di elettori del Comune, autenticate nelle forme di legge.

3. La verifica delle operazioni referendarie viene demandata ad apposito collegio, composto:

a) da due esperti scelti tra segretari comunali, dirigenti o funzionari amministrativi anche in quiescenza, avvocati di comprovata esperienza in campo amministrativo o docenti di materie giuridiche;

b) dal Segretario del Comune.

4. Detto collegio è chiamato a decidere :

a) sulla ammissibilità del referendum, per quanto riguarda la materia e la formulazione del quesito, entro 30 giorni dalla presentazione della proposta o dalla data di esecutività della deliberazione consiliare;

b) sulla regolarità delle sottoscrizioni di cui al precedente comma 2;

c) sulla data della consultazione, che dovrà aver luogo nella sola giornata di una domenica, non antecedente a giorni trenta e non posteriore a 180 giorni dalle verifiche definitive;

d) sull'eventuale annullamento del referendum, a seguito sia di successiva deliberazione del consiglio comunale di accoglimento della proposta referendaria sia dell'entrata in vigore di norma legislative vincolanti l'accoglimento della proposta stessa.

5. In caso di pluralità di richieste tutti i referendum saranno effettuati nello stesso giorno.

Art. 77 – Effetti del referendum

1. Il referendum ha validità se vota almeno il 50 % degli elettori aventi diritto al voto per le elezioni comunali.

2. Nel caso in cui i voti attribuiti alla risposta affermativa non siano inferiori alla maggioranza degli elettori votanti, il quesito referendario verrà sottoposto al consiglio comunale, che dovrà pronunciarsi su di esso con deliberazione motivata entro 60 giorni dalla data di consultazione.

Art. 78 – Disciplina del referendum

1. Le norme per l'attuazione del referendum sono stabilite da apposito regolamento.

2. Il regolamento può prevedere la delegabilità delle funzioni di autenticazione al personale dipendente del Comune.

Capo IV Difensore civico

Art. 79 - Nomina difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può nominare il difensore civico, a scrutinio segreto ed a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati al comune. Dopo due votazioni infruttuose, per la elezione, da tenersi nell'adunanza successiva, è sufficiente la maggioranza assoluta dei Consiglieri assegnati.

2. Quando nominato, Il difensore civico resta in carica tre anni esercitando le sue funzioni fino all'insediamento del successore e non può essere confermato che una sola volta con le stesse modalità della prima elezione. Quando la scadenza del suo mandato coincide con la scadenza del consiglio comunale, viene prorogata automaticamente di un anno.

3. Il difensore, prima del suo insediamento, presta giuramento nelle mani del sindaco con la seguente formula: «giuro di osservare lealmente le leggi dello Stato e di adempiere le mie funzioni al solo scopo del pubblico bene ».

Art. 80 - Incompatibilità e decadenza

1. La designazione del difensore civico deve avvenire tra persone che per preparazione, titoli professionali ed esperienza diano ampia garanzia di indipendenza, probità e competenza giuridico-amministrativa.

2. Non può comunque essere nominato difensore civico:

a) chi si trova in condizioni di ineleggibilità o incompatibilità alla carica di consigliere comunale;

b) i parlamentari, i consiglieri regionali, provinciali e comunali, i membri delle comunità montane, delle aziende sanitarie locali, ospedaliere e dei consorzi di cui il Comune fa parte, o dipendenti di uffici pubblici aventi funzioni dirigenziali;

c) i ministri di culto;

d) gli amministratori ed i dipendenti di enti, istituti e aziende pubbliche o a partecipazione pubblica, nonché di enti o imprese che abbiano rapporti contrattuali con l'amministrazione comunale o che comunque ricevano da essa, a qualsiasi titolo, sovvenzioni o contributi;

e) chi esercita qualsiasi attività di lavoro autonomo o subordinato, nonché qualsiasi attività professionale o commerciale, che costituisca frequente oggetto di rapporti economici con l'amministrazione comunale;

f) chi ha ascendenti o discendenti ovvero parenti o affini fino al quarto grado, che siano amministratori, segretario o dipendenti del comune.

3. Il difensore civico decade per le stesse cause per le quali si perde la qualità di consigliere o per sopravvenienza di una delle cause di ineleggibilità indicate nel comma 2. La decadenza è pronunciata dal consiglio su proposta di uno dei consiglieri comunali, previa contestazione e con la procedura di cui ai commi 2 e seguenti dell'art. 69 del T.U.E.L.. Può essere revocato dall'ufficio con deliberazione motivata, del consiglio per grave inadempimento ai doveri d'ufficio o per inabilitazione superiore all'anno, a maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati.

4. In caso di inabilitazione perdurante per oltre sei mesi, il consiglio comunale nominerà, con la maggioranza dei quattro quinti dei consiglieri assegnati, un difensore civico supplente. Il difensore civico supplente non può restare in carica per più di sei mesi.

Art. 81 - Mezzi e prerogative del difensore civico

1. L'ufficio del difensore civico ha sede presso idonei locali messi a disposizione dall'amministrazione comunale, ed è dotato di attrezzature per il buon funzionamento dell'istituto del difensore.

2. Il difensore civico può intervenire su richiesta di cittadini singoli o associati o di propria iniziativa, presso l'amministrazione comunale, le aziende speciali, le istituzioni, i concessionari di servizi, le società che gestiscono servizi pubblici nell'ambito del territorio comunale, per accertare che il procedimento amministrativo abbia regolare corso e che gli atti siano correttamente e tempestivamente emanati.

3. A tal fine può convocare il responsabile del servizio interessato e richiedere documenti, notizie, chiarimenti, senza che possa essergli opposto il segreto d'ufficio, salvo che per i fatti dei quali sia investita qualsiasi autorità avente funzioni giurisdizionali.

4. Può, altresì, proporre di esaminare congiuntamente la pratica entro termini prefissati.

5. Acquisite tutte le informazioni utili, rassegna verbalmente o per iscritto il proprio parere al cittadino che ne ha richiesto l'intervento; intima, in caso di ritardo, agli organi competenti di provvedere entro termini definiti; segnala agli organi sovraordinati, le disfunzioni, gli abusi e le carenze riscontrati.

6. L'amministrazione ha l'obbligo di specifica motivazione, se il contenuto dell'atto adottato non recepisce i suggerimenti del difensore. Egli può, altresì, ottenere il riesame della decisione qualora ravvisi irregolarità o vizi procedurali. Il sindaco è comunque tenuto a porre la questione all'ordine del giorno del primo consiglio comunale.

7. Tutti i responsabili di servizio sono tenuti a prestare la massima collaborazione all'attività del difensore civico.

8. Il difensore civico ha il diritto di partecipare alle riunioni del consiglio comunale con diritto di parola.

Art. 82 - Rapporti con il consiglio

1. Il difensore civico presenta, entro il mese di marzo, la relazione sull'attività svolta nell'anno precedente, indicando le disfunzioni riscontrate, suggerendo rimedi per la loro eliminazione e formulando proposte tese a migliorare il buon andamento e l'imparzialità dell'azione amministrativa.

2. La relazione viene discussa dal Consiglio comunale entro il mese di maggio ed è resa pubblica nelle forme previste dall'art. 74.

3. Per casi di particolare importanza o comunque meritevoli di urgente segnalazione, il difensore può, in qualsiasi momento, fare relazione al consiglio.

4. Il difensore civico dovrà essere a disposizione del pubblico almeno un giorno alla settimana.

Art. 83 - Indennità di funzione

1. Al difensore civico viene corrisposta un'indennità da determinarsi all'atto della nomina.

Art. 84 - Gestione associata delle funzioni del difensore civico

1. Il Consiglio Comunale può deliberare, nei limiti consentiti dalla legge, l'adesione alle forme associative, di cui al capo V parte I del D. Lgs. 267/00 e successive modificazioni e integrazioni, per l'esercizio delle funzioni del Difensore Civico. In tal caso gli articoli che precedono hanno valore meramente indicativo e l'organizzazione e l'Ufficio del Difensore Civico sono disciplinati unicamente dagli atti costitutivi.

Titolo VIII

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 85 - Revisione dello statuto

1. Le modificazioni e l'abrogazione dello statuto sono deliberate dal consiglio comunale con la procedura stabilita dall'art. 6, comma 4, del T.U.E.L..

2. Le proposte di cui al comma 1 sono sottoposte a parere obbligatorio della commissione per le garanzie statutarie, da richiedersi almeno trenta giorni prima dell'adunanza del consiglio comunale. Entro lo stesso termine sono inviate in copia ai consiglieri comunali e depositate presso la segreteria comunale.

3. La proposta di deliberazione di abrogazione totale dello statuto deve essere presentata al consiglio comunale congiuntamente a quella di deliberazione del nuovo statuto.

4. L'adozione delle due deliberazioni di cui al comma 3 è contestuale; l'abrogazione totale dello statuto assume efficacia con l'approvazione del nuovo testo dello stesso.

5. La proposta di revisione od abrogazione respinta dal consiglio comunale, non può essere rinnovata prima dei tre mesi dall'ultima votazione.

Art. 86 - Pubblicità dello statuto

1. Questo statuto, oltre ad essere pubblicato, secondo le modalità contenute nel comma 5 dell'art. 6 del T.U.E.L., deve essere divulgato nell'ambito della cittadinanza con ogni possibile mezzo non escluso quello della illustrazione orale posta in atto, in modo decentrato, in apposite assemblee della popolazione ad opera di amministratori e funzionari del comune.

2. Ai cittadini che completino il ciclo dell'istruzione obbligatoria è consegnata gratuitamente copia dello statuto a mezzo delle autorità scolastiche. Il comune collabora con le predette autorità per ogni utile e metodica illustrazione dello

statuto stesso nel corso degli studi anche superiori.

Art. 87 - Regolamenti

1. Salvo che lo statuto non stabilisca termini diversi, entro un anno dall'entrata in vigore del presente statuto, i regolamenti in esso previsti devono essere adottati dal consiglio comunale. Entro lo stesso termine devono essere adeguati alle norme statutarie i regolamenti vigenti.

2. Fino all'adozione ed all'adeguamento dei suddetti regolamenti restano in vigore le norme, adottate dal comune secondo la precedente legislazione, che non risultino incompatibili con il T.U.E.L. e lo statuto.

Art. 88 - Entrata in vigore

1. Il presente statuto, dopo l'espletamento del controllo da parte del competente organo regionale, è pubblicato nel Bollettino Ufficiale della Regione ed è affisso all'albo pretorio del Comune per trenta giorni consecutivi.

2. Il sindaco invia lo statuto, così come ogni sua modifica, munito delle certificazioni di esecutività e di pubblicazione, al Ministero dell'Interno, per essere inserito nella raccolta ufficiale degli statuti.

3. Il presente statuto entra in vigore il trentesimo giorno successivo alla sua pubblicazione all'Albo Pretorio dell'Ente.

4. Il segretario comunale, con dichiarazione apposta in calce allo statuto, ne attesta l'entrata in vigore.

Titolo IX

SISTEMA SANZIONATORIO

Capo I

Art. 89 – Le contravvenzioni

1. Le contravvenzioni ai Regolamenti Comunali sono punite con sanzioni amministrative. I Regolamenti comunali, oltre a determinare l'entità delle sanzioni, possono, ove già non regolato, definire il relativo procedimento di esazione e riscossione.